

2ª TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti finanziari d'urgenza — Lettura di emendamenti all'articolo 6, relativo alla convenzione per la vendita dei beni demaniali, dei deputati Sineo, Ricciardi, Fiorenzi, Alfieri d'Evandro, Minervini e Lualdi — Domande ed osservazioni dei deputati Tecchio e La Porta, sui contratti, e chiarimenti dei deputati Giorgini, relatore, Minghetti, e dei ministri per le finanze, Sella, e per l'interno, Lanza — Considerazioni e critiche dei deputati Massei, Ricciardi e Polsinelli — Risposte del deputato Castellano — Opposizioni del deputato Civita — Voto motivato dal deputato Ricciardi, ritirato — Emendamento del deputato Mancini, oppugnato dai ministri per l'interno, e per le finanze — Osservazioni del deputato Boggio — È rigettato — Domanda del deputato Bertea, e chiarimenti del ministro per le finanze — L'articolo 6 è approvato a squittinio nominale — Approvazione degli altri articoli, dopo alcune parole del deputato De Luca sul 7°, e del deputato Fiastrì sul 10° — votazione ed approvazione dell'intero schema di legge.*

La tornata è aperta alle ore 8 1/4 pomeridiane.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI D'URGENZA.

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 6 dello schema di legge per provvedimenti finanziari.

Il deputato Sineo ha chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

SINEO. Mi limito a domandare che l'onorevole nostro presidente abbia la compiacenza di dar lettura di tutti gli emendamenti che concernono quest'articolo. Questo nell'unico intendimento di rendere più breve la discussione.

Infatti, molti di questi emendamenti non hanno altro carattere fuor di quello d'una protesta. Evidentemente le gravi questioni che questi emendamenti presentano sono in contrasto colla proposta dell'onorevole ministro e non possono essere discusse profondamente e sufficientemente in questa sera; ma dovea premere a quelli che li hanno proposti di dimostrare quanto essi sieno convinti che il sistema messo avanti dal signor ministro non è il migliore, e certamente non è il solo cui si possa ricorrere nelle attuali circostanze. Se si dovesse discutere il sistema ch'è comune a parecchi di questi emendamenti, bisognerebbe rispondere in disteso all'ultimo discorso fatto dall'onorevole relatore della Commissione. Sarei pronto ad entrare in quest'arringo, ma non credo che la Camera sia disposta ad assistere ad una discussione che necessariamente si prolungherebbe di qualche giorno; pertanto mi limito a domandare che sieno letti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Leggerò prima quello dell'onorevole Sineo:

« Art. 6. Il Governo è autorizzato a dividere in quel maggior numero di rate che crederà conveniente il pagamento del prezzo che sarà stipulato per la vendita contemplata nella legge del 21 agosto 1862 (numeri 793 e 794). »

E poi di seguito:

« Art. 7. Le somme di credito risultanti da questa rendita potranno essere convertite in biglietti ipotecari aventi corso legale.

« Art. 8. I biglietti ipotecari per i beni venduti si estingueranno entro dieci anni.

« Art. 9. Si determineranno con decreto reale le cautele per i portatori ed il modo di estinzione dei biglietti. »

Ve n'è un altro dell'onorevole Ricciardi:

« Saranno emesse cartelle speciali di rendita di lire 100 per il valore di lire 100 milioni al saggio del 75, col godimento del 5 per cento dal 1° dicembre prossimo.

« Art. 2. Cento milioni di beni demaniali saranno posti in vendita nel corso del 1865 con facoltà esclusiva di farne l'acquisto ai detentori delle predette cartelle calcolate in ragione di lire cento. »

Più, altro del deputato Fiorenzi:

« Il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere sino alla concorrenza di cento milioni di obbligazioni al saggio dell'85 per cento, ipotecate su beni demaniali. Le obbligazioni saranno ricevute alla pari nei pagamenti dei beni suddetti, da vendersi all'asta secondo la legge approvata. »

« Art. 9. Il ministro delle finanze è autorizzato a

contrarre un prestito di quaranta milioni con la Banca nazionale, dando ad essa facoltà di emettere altrettanti biglietti al di sopra della quantità consentita dai vigenti regolamenti.

« I biglietti di banco avranno corso legale per tutto il 1865, a meno che il ministro delle finanze non trovi modo di restituire al banco la somma ricevuta in un termine più breve, nel qual caso potrà far cessare il corso legale con decreto reale. »

Altro del deputato Alfieri d'Evandro:

« La Camera invita il ministro a sostituire agli articoli 6, 7 ed 8...

ALFIERI D'EVANDRO. Lo leggerò io:

« La Camera invita il Ministero a sostituire agli articoli 6, 7 ed 8, il seguente:

« L'emissione di un importo, con cartelle a piccole quote, e per la cifra di 200 milioni ipotecati sui beni demaniali, ed ammortizzabili col provento della vendita di essi.

« La mobilitazione per 20 milioni degli introiti della tassa prediale dello Stato. »

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini è pregato di leggere egli pure un emendamento che ha proposto.

MINERVINI. Io ho fatto una contro-proposta alla legge presentata dal Ministero, nell'intendimento di dare al Governo tutta l'assistenza possibile nei vari modi, che, secondo me, sono ragionevoli, e che sono ben diversi da quelli proposti; perocchè imporre balzelli sopra i poveri, e non fare prima le economie, mi pare enorme ed inopportuno.

Eccovi le ragioni, e quindi darò lettura dei tre progetti.

Prima proposta.

« Art. 1. Il bilancio delle spese ordinarie per l'anno 1865 sarà ridotto di un quinto. Quello straordinario sarà ridotto di un terzo. (Oh!)

« Art. 2. La Camera, seduta stante, nominerà tante Commissioni speciali per eseguire cotale riduzioni, uditi i signori ministri.

« Art. 3. Le Commissioni saranno tante quanti sono i Ministeri; ciascuna sarà di nove membri, scelti con sorteggio. Se taluno dei sorteggiati non voglia o non possa, sarà surrogato da altro deputato scelto dal presidente della Camera. Ciascuna Commissione si riunirà appena nominata, e sceglierà nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un presidente ed un segretario.

« Art. 4. Ciascuna Commissione, dopo di avere sopra il bilancio eseguito le riduzioni ordinate con l'articolo 1°, sentirà il ministro, e qualora la riduzione sarà concordata, senz'altro se ne farà rapporto alla Camera; ove vi fossero dispareri, sarà rapportato ugualmente, notando le divergenze e proponendo la Commissione il suo progetto.

« Art. 5. La riduzione sarà complessiva e non sopra ogni articolo del bilancio, ma per modo che tutte le riduzioni singole raggiungessero il limite designato dalla legge con l'articolo 1°. Nella riduzione si avrà cura di sopprimere, ridurre o diminuire ogni spesa che non

fosse ritrovata puramente necessaria. E non potendosi assolutamente raggiungere la riduzione nel senso preciso designato, se ne farà rapporto alla Camera, assestandosene le ragioni. (Rumori)

« Art. 6. Le suddette Commissioni per ciascun dicastero rileveranno il numero degl'impiegati ordinari e straordinari, attivi, in riposo, in aspettativa o in disponibilità. Ciascun ministro fornirà alla rispettiva Commissione lo stato di detti impiegati, indicandone il nome, la patria, l'età, la dimora, il grado che avevano al 1° gennaio 1860, lo stipendio che allora percepivano, il grado e lo stipendio attuale, facendo espressa menzione delle promozioni, delle messe a riposo, in aspettativa o in disponibilità, ed i motivi.

« Art. 7. Ciascuna Commissione farà il suo lavoro nel termine di giorni otto; basterà che la metà almeno de'suoi componenti fosse presente per le sedute nelle quali faranno i loro lavori. Compiuto ed approvato il rispettivo lavoro a maggioranza, ne farà proposta e rapporto alla Camera, senza il menomo indugio.

« Art. 8. In base di dette proposte votate dalla Camera sarà stabilito il bilancio 1865.

« Art. 4. Provvisoriamente è fatta facoltà al Ministero di esercitare provvisoriamente i bilanci di entrata e di uscita per quattro mesi, cioè fino al 30 aprile 1865. »

Seconda proposta.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo per la emissione di un prestito ipotecario di ottocento milioni di lire sopra i beni demaniali e quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 2. La emissione sarà all'ottanta effettivo sul cento nominale.

« Art. 3. Per ogni ottanta valore di emissione sarà corrisposto il 6 per cento pagabile a semestre.

« Art. 4. Detto prestito sarà rimborsabile fra il termine di dieci anni a contare dall'effettivo incasso degli 800 milioni, e dal prezzo della vendita dei detti beni demaniali o che anderanno a divenirlo. L'ipoteca sarà valida, derogandosi ad ogni disposizione contraria appena che sarà rilasciato il titolo definitivo all'acquirente. » (Rumori d'impazienza)

Voci. Basta! basta!

MINERVINI. No, signori, non basta! È una proposta seria.

« Art. 5. Il rimborso sarà fatto per via di sorteggio anno per anno ed in corrispondenza dell'introito che si farà dalla vendita dei suddetti beni, incominciando l'obbligo del sorteggio appena che siasi incassato per tale vendita una cifra pari al milione.

« Art. 6. Le cedole di codesto prestito saranno nominali e trasferibili con la semplice girata autenticata dall'agente di cambio legalmente autorizzato e riconosciuto, o da un pubblico notaio. Saranno insequestrabili del pari che i coupons di rendita.

« Art. 7. Le cedole saranno della valuta nominale non minore di lire 50 pari a lire 40 di emissione.

« Art. 8. I sottoscrittori potranno pagare una metà nel-

2^a TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

l'atto della sottoscrizione ed avranno un titolo provvisorio, e dopo tre mesi dovranno pagare l'altra metà e riceveranno allora il titolo definitivo. Quelli che dopo i tre mesi e dieci giorni consecutivi improrogabili non facessero il secondo versamento, decaderanno e la somma versata rimarrà devoluta allo Stato, e si pubblicheranno pel giornale i numeri delle cartelle decadute, senza indicare però i nomi dei manchevoli.

« Art. 9. Coloro che nell'atto della sottoscrizione pagassero l'intero valente della cartella al valore di emissione godranno un abbuono del 5 per cento sul detto valore.

« Art. 10. Le cedole di codesto prestito saranno portate alla pari, qualora si versassero in pagamento di prezzo per acquisto che i possessori facessero di beni demaniali, e saranno esenti dalle tasse graduali di registro e di bollo gli acquisti che farebbono di tali beni dagl'intestatari o possessori di detta cartella.

« Art. 11. Dette cedole e i rispettivi *coupons* di rendita saranno esenti da tasse speciali alla stessa guisa della rendita consolidata.

« Art. 12. Coloro che sottoscriveranno per un valore nominale non minore di lire 10,000 e pagheranno nell'atto della sottoscrizione godranno, oltre l'abbono del cinque sul valore di emissione, un altro uno per cento sul detto valore.

« Art. 13. I valori numerari devoluti a minori, ad interdetti, ad assenti, a donne maritate, o in qualunque modo vincolate per cauzione od altro, saranno cautelati sopra cartelle del prestito ipotecario suddetto, e saranno valutati all'ottanta, coll'interesse del 6 per cento sullo stesso, e rimborsati alla pari di cento. Le cedole per codesti valori vincolati non saranno sorteggiate, ma rimborsate al finire degli anni dieci e dal prezzo della vendita dei detti beni demaniali e di quelli che saranno devoluti al demanio.

« Art. 14. Codeste cartelle godranno gli stessi vantaggi previsti nell'art. 10 se saranno pagate per affrancamento di canoni e censi dovuti personalmente o come eredi dei debitori di detti canoni e censi, a pubbliche amministrazioni o a corpi morali, obbligati ad affrancare; godranno gli stessi vantaggi se si versassero per affrancamento del canone del Tavoliere di Puglia da coloro che siano debitori del canone suddetto, o eredi di quelli.

« Art. 15. La sottoscrizione sarà aperta otto giorni dopo la pubblicazione della presente legge e per giorni quaranta saranno preferiti i nazionali agli esteri: dopo tale epoca, e per altri quaranta giorni, sarà libera la concorrenza a tutti.

« Art. 16. È fatta facoltà al Governo di provvedere con decreti reali al regolamento ed a quant'altro occorre per l'attuazione del presente prestito ipotecario e garantito dallo Stato. (*Conversazioni rumorose*)

« Art. 17. La Commissione del bilancio presso la Camera dei deputati rimane incaricata a vigilare per le operazioni, l'incasso e l'uso dell'introito, epperò il

ministro delle finanze farà alla stessa comunicare tutte le operazioni a misura che procedono.

« Art. 18. È fatta facoltà al Governo di emettere sia buoni del tesoro, sia rendita consolidata cinque per cento sino alla cifra necessaria alle spese occorrenti pel servizio dello Stato. Quali buoni o rendita saranno estinti con gl'introiti che perverranno dal detto prestito ipotecario. »

Sono queste le ragioni e le mie proposte. Ho la coscienza che sopperiscono agli urgenti bisogni delle finanze con metodi pratici, efficaci; quindi se s'impedisce ai deputati di evitare i mali del sistema Sella, inopportuno, pericoloso, ed incapace di morali e di utili risultati, io terrò fermo alle mie proposte, e se divenisse impossibile svolgerle e discuterle, protesterò e voterò contro l'incarimento del sale, del tabacco, delle lettere, dei coloniali, dei cereali, e voterò contro una convenzione condannata e respinta da tutti gli uffizi, ossia da tutta la Camera.

E non consentirò che si mangiasse nel 1864 il reddito fondiario del 1865, per perdere questo introito allora, ed avere a pagare uno sconto. (*Rumori*)

L'onorevole Sella per mangiare il pomo taglia l'albero. Io voglio che l'albero fruttifichi per averne abbondanza di pomi in tutti gli anni.

PRESIDENTE. Ora darò lettura di un ordine del giorno del deputato Lualdi:

« La Camera non ammette la convenzione in data 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali di cui all'articolo 6 della legge in discussione;

« Ed invita il signor ministro delle finanze a presentare immediatamente un progetto di legge per un *prestito nazionale volontario di 300 milioni* garantito sui beni demaniali stessi, e da essere rimborsato entro tre anni.

« Tale prestito sarà emesso al pari ad interesse proporzionato, e con obbligazioni graduate inferiormente fino a lire 30 caduna per metterlo alla portata di tutte le classi dei cittadini.

« Le cartelle del detto prestito saranno ricevute in pagamento alla vendita dei beni demaniali, e queste cartelle per tal modo rientrate nelle casse dello Stato resteranno ammortizzate. »

Passiamo ora agli oratori iscritti: primo è l'onorevole Tecchio, il quale avrebbe qualche schiarimento a domandare; forse per errore egli non fu collocato al suo posto, ma egli mi assicura che si è iscritto prima d'ogni altro.

TECCHIO. Sono stato anzi iscritto il primo di mano dello stesso onorevolissimo signor presidente.

PRESIDENTE. Tanto meglio!

TECCHIO. Un oratore, e credo fosse l'onorevole Lazaro, stamattinà notava come misteriose nella relazione della Commissione quelle parole: « Poco avremo a dire della convenzione per la vendita dei beni demaniali; la maggioranza degli uffizi l'aveva respinta, » ecc.

Secondo me tornano molto più misteriose, ed a molto

maggior ragione richieggono le spiegazioni del signor ministro quelle altre parole della relazione:

« Secondo i calcoli del ministro precedente, mancavano per il servizio del tesoro nell'anno 1864 un 200 milioni, che egli intendeva procacciarsi mediante l'alienazione delle ferrovie dello Stato, e un'operazione di credito fondata sui beni demaniali. Ma fallirono al nuovo ministro, per delle ragioni che a noi non sono ben note, i due sussidii sui quali il suo predecessore aveva fatto assegnamento. »

Ricordo che nel giorno successivo a quello in cui l'attuale ministro delle finanze espose verbalmente i motivi della presente legge, il cessato ministro delle finanze, prendendo la parola a proposito del processo verbale, disse, fra le altre cose, che il progetto per ottenere 100 milioni, mediante un'operazione di credito fondata sui beni demaniali, era già conchiuso; che era fissato il 22 settembre per istipulare il contratto; e che i fatti accaduti in quel giorno 22 settembre resero caduca la operazione e la proposta stipulazione.

Io quindi interrogo il ministro attuale se vero sia che il progetto dei 100 milioni fosse stato dal già cessato ministro condotto a tal punto che altro non mancasse che la sottoscrizione e la celebrazione, e che anzi per questa fosse già stato fissato il 22 settembre; e se ciò vero fosse, per qual motivo il signor ministro attuale abbia lasciato sfuggirsi dalle mani quell'affare, e ci abbia presentato invece l'altro progetto che ora sta sotto gli occhi della Camera.

GIORGINI, relatore. Domando la parola per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORGINI, relatore. Ho bisogno di spiegare queste parole: *per ragioni che non sono tutte note.*

Ho bisogno di dare queste spiegazioni poichè vedo che queste parole hanno fatta un'impressione che io non avevo preveduta.

Noi non conosciamo esattamente i motivi pei quali il contratto delle ferrovie e il contratto per le anticipazioni sul prezzo dei beni demaniali non hanno potuto avere esecuzione.

Questa ragione non ci fu data che come una notizia sommaria e generica.

Una voce a sinistra. Non basta!

GIORGINI, relatore. Ci è stato detto, per esempio, a proposito del contratto delle ferrovie, che le trattative erano state riprese, che ne era desiderato il compimento dal nuovo ministro ed erano state proposte dall'una parte e dall'altra delle modificazioni per le quali questo contratto non avrebbe potuto aver effetto nei due mesi correnti. A proposito del contratto per l'alienazione dei beni demaniali, c'è stato detto in genere che qualche casa bancaria importante, la quale aveva preso parte alle trattative intervenute col Ministero precedente, si era ritirata nell'intervallo corso fra la caduta di quel Ministero e la formazione del nuovo, non volendo tenere troppo lungamente impegnati dei capitali in un affare che non riguardava come assie-

rato. La Commissione non aveva bisogno di sapere di più; io non conosco le circostanze, i particolari dei due fatti, nè saprei dare, nè potrei dare spiegazioni maggiori di quelle che la Commissione aveva ottenuto ed aveva diritto di chiedere al Ministero; bastava a noi sapere che, per qualunque ragione si fosse, quei contratti erano andati a monte, e non si poteva più contare sui medesimi. Era quest'assicurazione che non si poteva contare sopra quei sussidi, che bastava a noi per dover avvisare a quello che si potesse sostituire.

Noi, lo ripeto, non abbiamo avuto spiegazioni molto particolareggiate, e credo che non avevamo ragione alcuna per insistere di più e per desiderare delle ragioni più ampie di quelle che ci erano state date.

SELLA, ministro per le finanze. Io non ho difficoltà di dare alla Camera tutte le spiegazioni desiderabili sopra i due fatti di cui si ragiona, tanto sul contratto dei beni demaniali, quanto su quello delle strade ferrate.

Darò queste spiegazioni relativamente a ciò che mi riguarda, imperocchè io non potrei dir nulla intorno ai fatti precedenti il 28 settembre, giorno in cui presi possesso del Ministero delle finanze.

Io ho già indicato nella tornata del 7 novembre che dalla cortesia del mio predecessore io aveva avuto comunicazione di un progetto di contratto relativo alle strade ferrate, sul quale molto inoltrate erano le trattative con una società. Ho detto ancora che appena giunto al Ministero fu mia cura di far chiamare il personaggio con cui le trattative si conducevano per questo contratto, in virtù del quale veramente si doveva avere la somma di 100 milioni prima dello spirare del 1864.

Sin dalla prima conferenza che ebbi con questo personaggio egli chiese anzitutto se io era ben certo che un contratto di tale natura si potesse fare dal potere esecutivo senza intervento del Parlamento. Mi disse di più che un istituto straniero il quale si interessava a questa faccenda, stava per mandare in Italia un uomo di legge avente la sua fiducia perchè prendesse esatta conoscenza dello stato delle cose su quest'argomento. Si osservava che l'esito della operazione sarebbe stato molto meno sicuro quando si fosse potuto con qualche fondamento elevare dei dubbi sulla legalità di un contratto di questa natura stipulato senza l'intervento del Parlamento.

Io presi dei pareri al Ministero stesso, dove non mancano persone le quali hanno molta perizia di materie legali e molta conoscenza delle leggi relative alla vendita dei beni demaniali.

Inoltre, benchè io intenda poco o nulla di materie legali, mi presi la libertà di guardarci dentro coi miei occhi stessi, e mi parve che un atto di questa natura senza l'approvazione del Parlamento non potesse avere la sua piena validità.

Allora venne intrapresa una revisione del progetto di contratto sotto questo nuovo punto di vista, ma le condizioni del mercato non erano più le stesse, e

quindi i patti dovevano, per poter concludere qualche cosa, diventare migliori per quelli che contraevano.

Queste modificazioni furono ben presto condotte a termine. Il personaggio in discorso ebbe anzi a recarsi in Parigi per esporre lo stato delle cose, ma l'istituto francese di credito, cui già allusi, rifiutò il suo concorso prima ancora che si fosse trattato del prezzo a cui la privata società da costituirsi si sarebbe sostituita al Governo nella operazione della vendita dei beni.

Potrei dire ancora che io ho scandagliato anche un po' il terreno presso altre persone ed istituti all'estero per vedere se ci fosse modo d'intendersi, ma ebbi a riconoscere che la crisi finanziaria era nel mese d'ottobre così grave che tutti gli stabilimenti stentavano a mantenere gl'impegni che già avevano. Indipendentemente da ogni questione di prezzo, questione che neppure sollevavano, dichiararono tutti di essere nella impossibilità di assumere impegni nuovi; ond'è che io mi trovai costretto a trattare unicamente con stabilimenti nazionali, la cui potenza finanziaria naturalmente non era eguale a quella che questi stessi stabilimenti avrebbero avuto quando avessero potuto associarsi a stabilimenti esteri; questa è la ragione semplicissima e genuina per la quale invece di 100 milioni d'anticipazione, sopra i quali faceva assegnamento il precedente ministro, io non ho potuto averne che 40.

Io veramente non saprei che cosa dir altro sopra la questione dei beni demaniali, per la semplice ragione che non avrei altro a dire, salvo ad entrare in minuti ed inutili particolari.

Vengo alla vendita delle strade ferrate, dalle quali si poteva aspettare (quando il contratto avesse ricevuto la sanzione del Parlamento, e l'esecuzione per parte dei contraenti, entro il 1864), si poteva aspettare prima del finir dell'anno un'entrata di 25 milioni, che aggiunti ai 100 milioni dei beni demaniali, avrebbero fatto la somma di 125 milioni.

Anche sopra ciò fin dai primi giorni della mia entrata al Ministero io mi affrettai a conferire coi rappresentanti della società lombarda, che fa quest'acquisto delle strade ferrate del Governo. Si cade sovente in equivoco attribuendo alla casa Rothschild l'acquisto delle strade ferrate del Governo; l'acquisto è fatto dalla società delle strade ferrate lombarde, in cui può la casa Rothschild avere interessi, ma che è personalità affatto distinta da quella del celebre banchiere.

Io non mancai di dichiarare ai rappresentanti di questa società che il Governo manteneva interamente il contratto di vendita delle strade ferrate; credo di non commettere alcuna indiscrezione dicendo che per parte mia poi v'insisteva e come ministro e come Sella.

Vi insisteva come ministro delle finanze, perchè mi pareva molto importante che la risorsa pecuniaria che conseguiva in questo contratto non ci venisse meno, e perchè mi pareva non meno importante pel credito del paese che non si desse di frequente questo esempio, che

contratti seri e fatti seriamente dal potere esecutivo non ricevessero poi la sanzione dal potere legislativo perchè da quello abbandonati o trascurati. Imperocchè vi sono stati alcuni precedenti per cui non si vuole nascondere che gli stabilimenti esteri esitano un poco a trattare col Governo nostro.....

MORDINI. Quali precedenti?

SELLA, ministro per le finanze. Credo non avere bisogno di fare la storia di questi ultimi anni, ma posso citare l'esempio del credito fondiario.

CRISPI. Ha ragione, è un caso che somiglia a questo.

SELLA, ministro per le finanze. Ad ogni modo questi esempi fanno sì che questi stabilimenti esteri esitano non poco prima di venire a conclusioni col nostro Governo.

Avrò torto, ma la mia opinione è questa: che quando il potere esecutivo vuol fare un contratto serio, bisogna che vi ci pensi molto dapprima, ma quando si conclude un negoziato credo che il credito del Governo sia sempre in questo caso impegnato. (*Sensazione*)

Per ciò che mi riguarda personalmente debbo poi aggiungere ancora che fin dal 1862 io aveva proposto, come una risorsa finanziaria da utilizzarsi senza indugio, la vendita delle strade ferrate, e che quindi fin d'allora io era in questo concetto, e che senza mancare, direi, ai miei precedenti, io non poteva a meno di sostenere in generale il contratto, salvo a vederne i particolari.

Chiesi inoltre se non vi fosse modo, sopra questa vendita di strade ferrate, di avere qualche anticipazione oltre a quella di 25 milioni, la quale sarebbe spettata al Governo quando il contratto avesse ricevuto la sanzione del Parlamento.

Mi fu risposto che le circostanze, sia per l'avvenuta crisi finanziaria, sia pel trasporto della capitale, erano mutate. Anzi fu scritta colla data 30 settembre una lettera formale dai rappresentanti di questa società con cui si veniva in sostanza a dire che si credeva di aver diritto di chiedere la revisione del contratto. Fu questa la ragione per cui fin dal 4 novembre nella mia esposizione sulle condizioni del tesoro io diceva che non osava far sicuro assegnamento sull'incasso di questi 25 milioni entro il 1864.

Non debbo nascondere che anche il Ministero aveva manifestato l'opinione che si potesse introdurre qualche aggiunta al contratto, ma debbo pur dire che di queste aggiunte il Ministero non faceva per nulla una condizione per la sua adesione al contratto; imperocchè il Ministero diceva solo sempre: per noi il contratto sta come è, vediamo solo se c'è modo d'intendersi per fare le aggiunte *sic et sic*.

Credo quindi di non aver avuto torto nei computi che feci al 4 novembre tenendomi in questa riserva, imperocchè con una lettera del 14 novembre venne fatta al Ministero la formale proposta delle modificazioni che si chiedono sia nel prezzo, sia nelle altre clausole. Queste modificazioni sono abbastanza gravi, e stimo che non andai errato nel presumere che la discussione delle medesime richiederà qualche tempo. Tutte queste lettere

e documenti saranno trasmessi alla Commissione già dalla Camera nominata per l'esame di questo controllo.

Per parte mia non posso che fare a questa Commissione le più vive raccomandazioni onde nel suo esame voglia procedere colla più grande sollecitudine, perchè niuno meglio di me desidererebbe che questa risorsa si realizzasse il più presto possibile.

Non risponderò che il Governo capiva che una delle difficoltà fatte per parte della società proveniva essenzialmente dalla crisi finanziaria manifestatasi e dalla variazione seguita nel corso di tutti i valori dall'epoca in cui ebbe luogo la conclusione del contratto all'epoca attuale.

Il Ministero credeva che lasciando tranquillare le cose, ed in ispecie quando il Parlamento avesse concesso i sussidi necessari per rifornire l'erario, il miglioramento dei corsi avrebbe di sua natura resa più agevole la disposizione di questi ostacoli.

Parmi che non ci sia, per quello che mi riguarda, altro di importante a manifestare alla Camera tanto relativamente ai beni demaniali quanto per ciò che concerne le strade ferrate; io credo che la Camera sia perfettamente messa in chiaro dei motivi che impedirono la conclusione del contratto, mercè cui dovevansi ottenere immediatamente 100 milioni pei beni demaniali.

Mi lusingo che la Camera comprenda adesso le ragioni per le quali non posso con prudenza e con sicurezza fare un completo assegnamento sull'incasso dei primi 25 milioni avanti il 31 dicembre 1864 sul contratto delle strade ferrate.

Dirò ora qualche parola sui vari emendamenti che sono stati presentati.

Veramente parrà strano che io parli sopra emendamenti che ancora non sono stati svolti dagli autori, ma mi permetto di fare un'osservazione generale, perchè evidentemente ci sarebbe un'indiscrezione nel prolungare oltre misura questa seduta, stante che già molte ore di questa giornata sono state consacrate al lavoro.

Dei sei, tra emendamenti ed ordini del giorno di cui il presidente ha dato lettura, se si eccettua l'ultimo dell'onorevole Lualdi, il quale dice nettamente che la Camera non ammette il contratto dei beni demaniali, ed invita il Ministero a provvedere altrimenti, tutti gli altri sono nuovi progetti di legge che si tratta di sostituire a quello del Ministero.

Ora io domando se sia possibile di discutere, di capire nuovi sistemi in questo momento. Si parla dell'emissione di cartelle fondiarie, di prestiti, di cartelle ipotecarie. Evidentemente queste cose non si possono discutere con leggerezza: come si fa a sentire con frutto un discorso sopra un argomento di questa natura senza avere sott'occhio il testo della proposta ed aver letto in prevenzione una serie di motivi che l'appoggino?

Pregherei gli onorevoli preopinanti di volersi persuadere che non occorre dimostrare un altro sistema possibile oltre quello che io ho presentato; non ho mai inteso negare l'esistenza, e so benissimo che possono esservene parecchi altri. Ma il solo sistema che abbia avuto un

principio d'attuazione è quello che io presentai, e su questo la Camera è chiamata a dare un verdetto di approvazione o di disapprovazione.

Considerino per conseguenza gli autori degli emendamenti se non sarebbe il caso di prescindere dall'entrare nello svolgimento di nuovi sistemi, e di limitarsi a combattere il mio quando non lo credano conveniente.

È impossibile che la Camera possa esaminare ed appoggiare, e tanto meno dare un voto definitivo ad un nuovo sistema che ora venisse ad improvvisarsi.

PRESIDENTE. Inviterò dunque anzitutto i vari deputati iscritti sull'articolo 6. Quando poi saremo agli emendamenti, gli onorevoli deputati che li hanno presentati vedranno come intendano regolarsi sull'eccitamento fatto loro dall'onorevole ministro delle finanze e ch'io pure per parte mia loro rivolgo.

Dirò ora all'onorevole Massei avere verificato che il primo a cui spetta la parola è l'onorevole La Porta; il deputato Massei è il secondo.

Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Signori, senza preamboli e francamente, quale è la condizione che è fatta alla Camera nella presente questione?

Il ministro delle finanze, lo disse or ora, vi chiede un verdetto di approvazione o di disapprovazione; non vuole emendamenti; li respinge pria di vederli sviluppati. Esso in dodici ore, da questa mattina a questa sera, vi domanda un voto per provvedere infra venticinque giorni, entro il 15 dicembre, agli urgenti bisogni del tesoro nazionale l'eminente cifra di duecento milioni di lire.

Chi ci ha fatto questa posizione? Domandava l'onorevole Tecchio, e lo domandava al Ministero, non alla Commissione, perchè la Commissione aveva dichiarato che « ad essa non erano ben note le ragioni per le quali le analoghe previsioni del passato Ministero fallirono. »

Io, o signori, domando alla Commissione: voi avete mandato dagli uffizi di chiedere queste spiegazioni, avete mandato dagli uffizi di sapere chi è, se il passato Ministero o l'attuale, che abbia fatto questa straordinaria posizione alla Camera, quella, cioè, di dover votare sotto la pressione di una bancarotta, con un'urgenza estrema, dei provvedimenti straordinari, enormi.

GIORGINI, relatore. Nè il passato, nè il presente.

LA PORTA... Voi non dovevate stare alle informazioni in genere. Queste spiegazioni voi dovevate non solo chiederle, verificarle, voi dovevate venire qui a dirci: è vero, la situazione è questa; fu il passato Ministero, fu l'attuale, che l'ha creata; ora bisogna provvedere ai rimedi, e votarli. Voi dovevate verificare, signori, poichè io per quanta fiducia possa avere nel deputato Sella, del ministro delle finanze io debbo diffidare.

E voi, eravate voi, signori della Commissione, chiamati a verificare se il contratto di vendita dei beni demaniali, che il passato Ministero aveva negoziato, se

la vendita delle ferrovie era mancata per colpa del passato Ministero, o per colpa dell'attuale. Perché non l'avete fatto?

E tanto più dovevate adempire a questo dovere, per quanto sapevate le condizioni di urgenza, di premura, di pressione nelle quali andava a trovarsi in questa Camera la pubblica discussione dei progetti ministeriali.

Voi, signori della Commissione, invece di ciò, accoglieste come esistente la situazione, e vi preoccupaste solo di provvedervi.

Io non esamino le spiegazioni testè date dall'onorevole ministro delle finanze; quello però che mi bisognerebbe è una risposta dell'onorevole ministro delle finanze che prima sieda sui banchi del Ministero, e che ora veggio al suo posto.

MINGHETTI. Domando la parola.

LA PORTA. È necessità che noi sentiamo se il passato ministro concorda nelle spiegazioni che ci ha date l'attuale ministro delle finanze; almeno, se non avremo un criterio esatto, ne potremo avere uno.

La Commissione venne, come dissi, ai provvedimenti proposti dal Ministero, e pel primo al contratto di vendita dei beni demaniali. L'accolse la Commissione quest'articolo? Se l'onorevole Minghetti avesse domandata la parola per darci le chieste spiegazioni, e la Camera me lo permettesse, io interromperei il mio discorso e parlerei dopo di lui. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Io non posso permettere questo: tra deputati e deputati non vi sono interpellanze. Tanto varrebbe che un deputato interpellasse l'altro onde costei prendesse il posto dell'oratore iscritto. A ciascuno i suoi diritti.

Il deputato Minghetti, se ha chiesta la parola, parlerà al suo turno.

LA PORTA. Dunque, come dissi, la Commissione venne alla vendita dei beni demaniali. L'accolse la Commissione? No. La Commissione non poteva accoglierla.

Signori della Commissione, aveste voi il mandato di venire alla Camera a proporre l'adozione di un articolo che la maggioranza degli uffizi aveva respinto, che voi all'unanimità respingevate?

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

GIORGINI, relatore. Io pure domando la parola.

LA PORTA. Voi credeste di sì, però voleste darne le ragioni, voleste indicare quale via avevate seguito per arrivare a queste conclusioni, cioè a quella di proporci l'approvazione di quest'articolo, non ostante che la maggioranza degli uffizi l'avesse respinto, non ostante che il voto unanime di voi stessi non avrebbe esitato a proporre il rigetto.

Quali ne furono le ragioni? Domandaste a voi stessi, e domandaste al ministro delle finanze: se poteva farsi a meno dei 40 milioni che il 15 dicembre deve fornire la società contraente l'acquisto dei beni demaniali. Il ministro vi rispose: no. Voi non domandaste altro; vi acquietaste, ne riconosceste il bisogno; ma, ciò non

ostante, dichiaraste che la Commissione non si arrendeva ed anzi proponeva dei contro-progetti. Però il ministro delle finanze, fermo nel suo *non possumus*, vi diceva che le condizioni del mercato erano tali che una emissione di cedole ipotecate sui beni demaniali avrebbe compromesso i valori dello Stato; quindi bisognò assolutamente che voi approvaste questo contratto come vi fu proposto.

Voi, signori della Commissione, vi preoccupaste della posizione che faceva il Ministero alla Camera; voi vi diceste: se noi proponiamo un contro-progetto, il Ministero non lo accetterà, e, votato, anziché eseguirlo, si dimetterà; intanto i termini urgono, stanno per iscadere, e la Camera, non potendo assumere una responsabilità per iscaricarne il Ministero, essa non ha altro partito a scegliere che non sia quello di accogliere puramente e semplicemente il progetto che il Ministero gli ha proposto.

Ma, signori della Commissione, se voi aveste fatto nella Commissione stessa una seria opposizione, voi questo contro-progetto, che credevate utile, dovevate portarlo alla Camera; era la Camera che doveva decidere se voleva o no assumerne la responsabilità, essa sola doveva scegliere fra il progetto del Ministero ed il progetto vostro, fra la questione di Gabinetto ed il supremo interesse della nazione.

Dunque, non solamente il Ministero, ma ben'anco la nostra Commissione è imputabile dell'anormale posizione che si fa all'Assemblea legislativa.

Ma poi diceva questa mane l'onorevole Giorgini: noi ripetiamo che avremmo respinto questo articolo, ma sarebbe ridicolo dirne le ragioni.

Sarebbe ridicolo dirne le ragioni! E perché? L'onorevole relatore crede che sarebbe caduto nel ridicolo se alla Camera avesse detto le ragioni per cui la maggioranza degli uffizi aveva respinto questo articolo; e la Commissione ad unanimità lo avrebbe respinto? Io credo che è ridicolo piuttosto proporre all'Assemblea un voto di un articolo, che la Commissione aveva rifiutato, senza dire le ragioni del rifiuto come si dice le ragioni della coartata approvazione.

Dunque noi non dobbiamo sapere, o signori della Commissione, quali sacrifici c'importi la vendita di questi beni col contratto che ci è presentato; voi non ce li volete enumerare.

Io credo, o signori, che il voto di questa convenzione nel modo come ci è offerto, nella situazione attuale, non dovrebbe formare nè una questione finanziaria urgente, molto meno una questione di Gabinetto, poichè io suppongo che vi si involga un'altissima questione di pubblica moralità, che la rappresentanza nazionale non può salvare se non respinge questa convenzione.

Io desidero sapere dalla nostra Commissione se le firme che stanno al piede della convenzione ove si dice: « Felice Genéro per il Banco di sconto e sete e Compagnia per quindici milioni, e Giacomo Lucaita per presidente del Comitato della Società anonima per le

terre italiane per cinque milioni di lire, » se queste firme appartengono a deputati che stanno su questi banchi; m'interessa saperlo, o signori, poichè io ho inteso in qualche tornata dello scorcio passato della Sessione, a proposito della Società Bastogi, svilupparsi tutta una questione di alta moralità, mentre uno dei ministri che ora siede su quei banchi, l'onorevole Lanza, era presidente di quella Commissione d'inchiesta.

Io non fo confronti: dico però che il paese si occupa della questione di moralità, e s'interessa nei contratti che fa il Governo e nell'assenso che loro dà il Parlamento.

È d'uopo appunto di sapere tutto ciò per dissipare delle opinioni insussistenti o delle calunnie che possono essere accreditate, cioè che rappresentanti della nazione profittino di un monopolio a danno della nazione, come io credo e spero che sieno tutte dicerie o calunnie, e che i fatti supposti non esistano.

Signori, è necessario che noi respingiamo questa convenzione. Come ci risponde il signor ministro per le finanze? Che noi stiamo quasi sospesi sulla bancarotta come su di un abisso; che non si può in altra guisa entro il 15 dicembre sopperire alle urgenze dello Stato.

Ma se vi si offrisse un altro progetto che domani la Commissione vi presenterebbe e che potrebbe sopperire ai bisogni dello Stato nel termine che voi vi prefiggete, ce la togliereste voi, signor ministro, questa speranza?

Ma le vostre previsioni, o signori, non sono sicure. Voi non avete fatto nessun assegnamento sul paese. Voi proponeste un'anticipazione della tassa fondiaria di un anno, e minacciaste il paese, se non pagava, di tutte le misure fiscali, compresa l'espropriazione forzosa.

Ebbene, il paese si è vendicato della vostra sfiducia, degnamente, per mezzo de' suoi municipi, offrendovi il suo credito. (*Bene!*)

Signori, il paese, il quale si vendica tanto generosamente della sfiducia che verso di lui mostra il Ministero; questo paese, o signori, mi dà molto affidamento che se domani delle cartelle ipotecarie cautelate coi beni demaniali circolassero, esso risponderrebbe più di quello che l'attuale Ministero ha preveduto.

Signori, io sono di quelli che vogliono provvedere alle urgenze del tesoro, che ammettono la discussione di queste urgenze, ma io voglio pure che noi ci preoccupiamo degli altri interessi delle finanze, degli altri interessi dell'economia del paese, degli altri interessi della pubblica moralità. (*Bravo! a sinistra*)

Io non vi dico, respingete la proposta, senza proporre altro espediente. L'espediente che io vi propongo è che la Commissione domani vi presenti quel progetto che aveva offerto al Ministero, e che il Ministero rifiutò, non dietro esame del suo merito, ma perchè non aveva fiducia nelle sue conseguenze.

Questa fiducia deve discuterla la Camera. La Commissione presenti il progetto; la Camera vedrà se questo progetto merita la preferenza su quello del Ministero.

Se le previsioni che fa la Commissione, e che rappresentano quelle della maggioranza, meritano di essere accettate, la Camera le accetterà.

PRESIDENTE. Il deputato Minghetti mi fa avvertire che chiede la parola per un fatto personale. (*Movimento d'attenzione*) Pel fatto personale ha la parola.

MINGHETTI. Prendendo la parola per un fatto personale, debbo limitarmi a questo solo. Se la discussione di questa legge avesse potuto avere maggiore ampiezza, se mi fosse stato lecito prendervi la parola, avrei avuto per avventura a dire molte cose intorno a questa materia, e in generale intorno alle nostre finanze; ma in questo momento è mio dovere restringermi solo al fatto personale.

L'onorevole La Porta mi ha interpellato direttamente.

Io risponderò con tutta facilità. Fra ciò ch'io affermai nella seduta del 7 novembre, e ciò che rispose in quella tornata l'onorevole ministro delle finanze, e le spiegazioni che egli ha date questa sera vi è intera concordanza e perfetta coerenza.

L'onorevole ministro delle finanze in un solo punto dissentì da me, ma non si trattava di fatti, sibbene di un giudizio. Egli ha creduto che il contratto di vendita dei beni demaniali, del quale io parlai, dovesse sottoporsi al Parlamento per la sua approvazione; io teneva opinione contraria. Però è d'uopo che io dica alla Camera come nel contratto che aveva condotto tanto innanzi era stabilito che prima di passare alla società i beni demaniali si dovessero sperimentare i due incanti prescritti dalla legge. Ora la legge del 21 agosto 1862 dispone che dopo due incanti, se questi vanno deserti, il Governo ha la facoltà di vendere a trattative private; io credetti pertanto che adempiuta quella clausola non vi fosse questa necessità di sottoporre il contratto alla approvazione del Parlamento.

L'opinione seguita dall'attuale ministro è fondata, egli disse, sul parere di autorevoli giureconsulti; per parte mia aveva pure consultato il parere di persone autorevoli, poichè, se l'onorevole Sella ha dichiarato di non essere perito in materia strettamente legale, questa dichiarazione sono costretto a farla io assai maggiormente; se non che la differenza di giudizio nasce da ciò: che nel contratto presente la ripetizione degli incanti prescritta dall'articolo 4 della legge sopraccennata pei beni rimasti invenduti alla prima prova non sarà più obbligatoria.

Ad ogni modo questa differenza di giudizio non toglie nulla alla verità dei fatti che, da me narrati, furono pienamente confermati dal presente ministro delle finanze.

Ma come mai il contratto del quale parlava in così breve tempo si è dileguato? Signori, tutti coloro i quali hanno esperienza di cose finanziarie, tutti coloro che studiano l'andamento del mercato europeo non possono meravigliarsene. È evidente che fra il tempo nel quale io trattava e quello nel quale l'onorevole ministro delle finanze ha potuto riprendere le tratta-

2^a TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

tive sono intervenuti in Italia dei fatti molto gravi; è intervenuto poi un fatto europeo gravissimo, cioè la recrudescenza della crisi monetaria, e questa recrudescenza basterebbe già per sé sola a spiegare come una compagnia estera, la quale probabilmente in questo frattempo ha trovato modo di collocare i suoi capitali con dei vantaggi assai più larghi, non abbia aspettato a trattare l'argomento con un nuovo ministro in nuove circostanze.

Lo ripeto, in questa questione, in questa serie di fatti non vi è nulla di misterioso, la cosa è la più naturale ed ovvia.

Quanto alla vendita delle strade ferrate, io comprendo che la Compagnia acquirente, in presenza della crisi monetaria europea, desideri anch'essa di godere i benefici del tempo; ma io credo che il contratto quale è stato stipulato e presentato alla Camera non possa dalla medesima in alcun modo disdirsi. Il contratto è perfetto, e non manca ad essa che il compimento di una condizione, la sanzione cioè del Parlamento. Avuta questa, io non credo che la Compagnia voglia né possa in alcun modo rifiutarlo. E poichè ho parlato delle strade ferrate, mi è grato, per amore del vero, di confermare che quando si trattava questo contratto, io ebbi occasione di consultare su questa questione l'onorevole deputato Sella; ed egli mi promise il suo appoggio nella discussione che avrebbe luogo nel Parlamento, essendo egli pure convinto che la vendita delle strade ferrate fosse una delle risorse alla quale era ragionevole fare ricorso. Ecco le spiegazioni che ho creduto di dare e che spero sufficienti all'uopo.

LANZA, ministro per l'interno. Parmi che l'onorevole La Porta nel suo discorso abbia inteso accennare che il Ministero attuale, quando propose l'anticipazione della prediale pel 1865, abbia avuto poca fiducia nel paese e che questo gli abbia dato una lezione per questo difetto di fiducia proferendosi, con commendevole iniziativa, pronto e volenteroso ad anticipare quell'imposta, come noi tutti, con grande nostra soddisfazione e gloria del paese, vediamo che ora si fa. (*Bene!*)

Or bene io credo che l'onorevole La Porta si sia male apposto. Il Ministero quando prese ad esaminare le disposizioni che conveniva proporre al Parlamento per sopperire agli stringenti bisogni del tesoro, si occupò, com'era suo debito, dei mezzi coi quali poteva mandarle ad effetto senza recare una grave perturbazione e forse senza accrescere le angustie dei contribuenti meno agiati. Fra i diversi spedienti a cui si poteva ricorrere, non omise di ventilare anche quello dell'anticipazione dell'imposta fondiaria per mezzo dei comuni, delle provincie e dei capitalisti.

Si dirà per avventura: ma perchè non ne avete parlato nello schema di legge?

Non ne abbiamo parlato appunto perchè desideravamo che fosse spontanea questa iniziativa e perchè così fosse tenuta in assai maggior pregio.

Nè si creda che questa sia una millanteria del Mini-

stero, giacchè ci sono dei fatti a sostegno di quanto affermo.

Io debbo a tal riguardo raccontare un fatto che certo non avrei reso di pubblica ragione se non mi vi avesse quasi provocato l'onorevole La Porta (*Segni d'attenzione*), e questo è che appena venne in luce il disegno di legge sulle disposizioni finanziarie che ora discutete, mi pervennero vari dispacci da parecchi funzionari delle provincie, e tra i primi mi giunse quello del prefetto di Brescia, il quale informandomi appunto dell'impressione prodotta su quelle popolazioni dalla pubblicazione di questo progetto di legge, osservava che si era manifestata colà una grande agitazione causata dalle condizioni economiche, certamente non liete, in cui si trovava particolarmente la provincia di Brescia sì per la crittogama, sì per la malattia dei bachi a seta.

Per un momento fui alquanto inquieto; però non lasciai trascorrere molto tempo senza rispondere in modo particolare al prefetto di Brescia.

Io cominciava ad esporgli le ragioni per le quali il Ministero era stato indotto a preferire questo mezzo delle anticipazioni della fondiaria, cioè perchè gli altri sistemi a cui avrebbe potuto appigliarsi, quantunque in apparenza meno gravosi, pure, stante la grandissima urgenza, non sarebbero stati valevoli a provvedere ai bisogni delle finanze che non potevano patire dilazione.

Venendo poi al modo d'applicare questo provvedimento dell'anticipazione dell'imposta, io gli diceva esplicitamente che l'inconveniente da lui a ragione accennato, e che era già stato avvertito dalla popolazione, cioè di far pagare tutti i contribuenti uno ad uno, si sarebbe potuto evitare, qualora i comuni e le provincie ne avessero preso l'iniziativa; che il Ministero confidava molto nelle medesime, e che quelli e queste avrebbero potuto addossarsi quest'obbligo senza correre alcun rischio, ma anzi ne avrebbero ritratto un vantaggio mercè lo sconto del 5 allora fissato, e che poi fu modificato portandosi al 6. Ora, lo sconto del 5 sopra l'anticipazione di un'imposta che si doveva pagare a duodecimi, faceva sì che, in realtà, si fruisse dello sconto del 9 circa.

Diceva da ultimo che i comuni, profittando anche d'imprestati che si sarebbero potuto fare presso opere pie, istituti di credito, o capitalisti, avrebbero ricavato il danaro sufficiente per sopperire a quest'onere.

Dopo due giorni mi giunse la deliberazione del municipio di Brescia. Io ignoro se ciò sia avvenuto in seguito a questa mia notificazione, non dirò eccitamento, o se sia stata una coincidenza; ma quello che mi preme di notare e di far notare alla Camera si è che il Ministero aveva preveduto le difficoltà che sarebbero occorse per l'anticipazione dell'imposta, come altresì che il mezzo più acconcio per rimuoverle sarebbe stato quello che i comuni e le provincie avessero anticipato in luogo dei contribuenti delle loro provincie.

Nè l'opera del Ministero si arrestò a questo solo

fatto. Appena Brescia ebbe presa l'iniziativa di anticipare l'imposta, in quello stesso giorno è partito un dispaccio circolare per tutti i prefetti del regno, ed anche per i sotto-prefetti, onde mettere loro sott'occhi il generoso divisamento di quella nobile città, ed invitarli ad imitarne l'esempio. Diffatti d'allora in poi da parte dei comuni arrivano sempre novelle adesioni per tale anticipazione.

Onde spiegare poi meglio ai comuni ed alle provincie i vantaggi politici ed anche economici che ne sarebbero derivati, qualora si fosse generalizzato questo metodo, si spedì una circolare più estesa in cui erano sviluppati tutti i motivi che potevano meglio giustificare l'applicazione di questo sistema.

Dunque ben vede l'onorevole La Porta che il Ministero non ha per nulla dubitato del concorso patriottico dei comuni e delle provincie, che anzi ha preveduto come questo fosse il mezzo più acconcio alla buona riuscita di tale anticipazione; dunque non può essere rimproverato di avere mancato di previdenza e di non avere avuto fiducia nel paese. (*Segni di assenso*)

La solenne dimostrazione che sta per dare il paese nell'occasione dell'applicazione di quest'imposta, è cosa non solo soddisfacente, ma consolantissima, e che non mancherà di esercitare un'efficace influenza sul credito pubblico e sull'opinione d'Europa a nostro favore, perchè fornirà una splendida prova che in tutte le parti del paese si sente la solidarietà che lega tra loro i cittadini ed il Governo, e che in qualunque circostanza il Governo può fare assegnamento sopra tutti. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Massei.

MASSEI. Signori, il tempo che corre m'impone d'essere brevè, e sarò brevissimo.

Ma l'importanza dell'argomento richiede che sia esaminata la convenzione proposta dall'articolo 8.

Questa convenzione, per mio avviso, non è conforme nè alla nostra politica, nè conforme al nostro interesse finanziario.

Dico che non è conforme alla nostra politica, perchè mentre il ministro diceva che non approvando questa convenzione noi perderemmo di credito presso gli stranieri, a me sembra che sia tutto al contrario.

L'esame di questi patti non è tale da accreditarci presso gli stranieri. (*Conversazioni*)

I patti sono onerosi, e il Governo non acquista credito con fare di questi contratti troppo onerosi.

Quello che ci si vuole oggi dare da alcuni capitalisti lo avremmo potuto ottenere dai nostri concittadini. Come voi sapete, i comuni, i quali ora cercano danaro per venire in soccorso al Governo, lo trovano. E sarebbe bene strano che dei piccoli comuni avessero più credito del grande Governo del regno d'Italia. Vi sono dei comuni che in questo momento stanno per contrarre prestiti di 4 o 5 milioni. Immaginatevi quanti sono i comuni che formano il regno d'Italia, e con tal mezzo non che cercare danaro dagli stranieri, avremmo potuto darne ad essi. Adunque come io vi

diceva, signori, questo contratto è gravoso alle finanze, e ci preclude la via ad altri contratti che ci saranno necessari fra pochi mesi.

Bisognava fare il contratto più in grande e valersi delle risorse che abbiamo; bisognava intraprendere un affare il quale ci dispensasse per molto tempo dal dover farne degli altri. Quando avrete fatto questo, e dovrete fare altri prestiti, vi troverete preclusa la strada.

Mi limito ad esaminare alcuni punti di questa convenzione, sui quali ho presentato un emendamento. Questo emendamento si riferisce ad alcuni articoli della convenzione che vi è proposta. Non è già che non siavi bisogno d'altre correzioni, ma nella qualità dei gravami che la convenzione vi arreca ho cercato di togliere i più pesanti. Credo che non si possano accettare alcuni patti i quali sarebbero per noi di grave danno.

Io ho esaminato il contratto che ci è proposto cogli occhi dell'avvocato; e se un privato cittadino mi avesse consultato sopra le condizioni che contiene, avrei cercato di evitare alcune di quelle che sarebbero più perniciose.

Queste condizioni sono le seguenti:

Nell'articolo 4 è detto:

« La Società anonima promette di prendere sopra di sé la responsabilità dei contratti di vendita dei beni demaniali. »

Che responsabilità, signori, è questa che si mette quasi a parallelo dei vantaggi che quella Società ricava da noi?

(*Conversazioni*) Vi prego di fare attenzione a queste mie parole, le quali non sono per me, ma per voi tutti.

MASSEI. Per noi, no...

MASSEI. Quindi la Società anonima promette una cosa che non ha alcun valore, promette di garantire l'esecuzione dei contratti di vendita.

Che valore ha questa promessa? Nessuno; i contratti di vendita sono garantiti con altri patti, vi è l'ipoteca privilegiata pel venditore senza nessun obbligo d'iscrizione; vi è il deposito del decimo del prezzo che si deve fare dai compratori prima che si presentino all'asta, e questo patto che grava la Società anonima può mettersi nella bilancia come contrappeso agli oneri che c'impone?

Nel mio emendamento aggiunti l'obbligo di sottostare allo sborso delle somme promesse nei contratti di vendita. Paghi almeno la Società quelle rate che non fossero puntualmente pagate dagli acquirenti.

Questo io lo credo un patto essenziale, che tuttavia non può alterare il contratto, tanto da essere rifiutato da coloro che inserivano l'articolo 4 come un vantaggio a favore dell'erario.

L'articolo 6 è pur d'uopo emendarlo in qualche modo là dove dispone che vada a beneficio della Società il quinto del maggior prezzo che si ricaverà nella vendita al disopra del prezzo d'incanto.

Questo patto è molto vantaggioso alla Società e molto grave all'erario. Esso farà che la Società trovi facilmente in tutte le piazze d'Europa il danaro di cui abbi-

sogna. Ma se si deve ammettere, sia almeno mitigato e non abbia tutta l'estensione che in quell'articolo gli si vuol dare.

Dice l'articolo che il quinto si misurerà sulla base del prezzo d'apertura dell'incanto; ma in un articolo precedente si era favorita la Società anonima fino al segno che non vi era bisogno che facesse il secondo esperimento d'incanto, bastando il primo, e derogando così alla legge precedente dell'agosto 1862. Ora bisognerebbe che in quest'articolo 6 si mettesse almeno la cautela che il quinto si misuri sul prezzo ricavato superiore a quello di stima, e non soltanto sul prezzo superiore a quello che si è ottenuto all'asta, giacchè può essere l'esperimento dell'asta assai al disotto del prezzo di stima quando mancassero gli accorrenti al primo esperimento.

Altre considerazioni si potrebbero fare intorno a quella convenzione, la quale si presenta sotto un aspetto assai gravoso per il pubblico erario. Io spero che prima di darle l'approvazione saranno esaminate le contro-proposte che molti dei miei onorevoli colleghi hanno presentate, e saranno presi ad esame alcuni emendamenti, i quali, se possono a prima giunta sembrare strani, sono però il frutto delle indagini e degli studi di uomini di senno e di esperienza.

Io spero che nel fare questo contratto avrete in mira non solo l'utilità del tesoro, ma la pubblica moralità, la quale può essere facilmente compromessa. Io oso richiamarvi alla memoria, o signori, che in altri casi la deliberazione di questa rispettabile assemblea vi fu cagione di amarezza; io vi richiamo alla memoria quella sulle strade ferrate meridionali. Voi avete dovuto sentire la pena del voto che deste, certamente secondo la vostra coscienza, ma peggioro sopra un errore. Guardatevi dal secondo errore, guardatevi dal commetterne un altro, il quale non solo sarebbe di danno alle nostre finanze, ma grandemente pernicioso all'onore nostro. Non vogliate che si verifichi un pronostico che uno straniero ha fatto di noi; non vogliate che si verifichino le parole del marchese Dell'Isle, che scriveva il 5 gennaio del 1863 al suo padrone, che da Parigi lo aveva mandato in Italia ad esaminare lo stato delle finanze del nostro regno: io l'ho veduto, io l'ho esaminato, e vedo che la catastrofe tarderà, ma avrà luogo; tarderà per mezzo d'imprestiti, per mezzo di altre operazioni che saranno fatte da quei signori i quali non sono troppo delicati nella loro morale! Fate che queste parole ritornino in gola a chi le preferì. (Benc!)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ricciardi. (Rumori)

RICCIARDI. Se la Camera non vuol sentirmi, rinuncierò alla parola.

Voci. Parli! parli!

RICCIARDI. Io ebbi due fini nel presentare il mio emendamento. Il primo di antivenire l'abolizione di un contratto che stimo disastrosissimo pel paese, contratto al quale con grave rincrescimento ho veduta ap-

posta la firma di due nostri colleghi. Il secondo fine fu quello di anettere un correttivo a un progetto di legge il quale non potrà fare che un pessimo effetto nella penisola.

Signori, da quattro anni escono da questa Camera leggi non molto gradite; n'esca una volta una legge benefica! Ora, questa legge benefica si contiene nelle poche parole di cui si compone il mio emendamento, consistente nell'emissione di un prestito ipotecato sui beni demaniali.

Io non ho tempo nè animo da svilupparvi la mia proposta; sono di quelle proposte che vanno studiate profondamente.

Ora noi non abbiamo tempo di farlo, poichè ci è forza votare col coltello alla gola. Perciò, se gli altri miei colleghi che hanno presentato degli emendamenti sono disposti a ritirarli, anch'io farò questo gran sacrificio.

Solo vorrei esprimere una speranza ed un voto. La speranza è che il ministro delle finanze, nello alienare altri beni di manomorta, i quali sono una vera miniera d'oro, ponga in atto il sistema da me proposto, il quale ha il duplice scopo di non aggravare in nulla la condizione dei contribuenti, e quello grandissimo di creare interessi nuovi, e fare che ci sia un gran numero di famiglie interessate all'esistenza di questa unità italiana, che tanti sacrifici ci costa!

Quanto al mio, o signori, esso è assai semplice. Il fatale trattato che votammo ieri (che io però non votai) equivale per me a due anni di sosta. In questi due anni non s'andrà certo a Venezia, dove son pure, siccome ieri vi dissi, le chiavi di Roma.

Or bene, se siete risolti a questi due anni di sosta, che ci servano almeno a riordinare per modo le nostre finanze, da porre l'Italia nel grado di compiere, quando questi due anni saranno spirati, l'impresa della Venezia. (Bravo! a sinistra)

PRESIDENTE. Ricorderà la Camera come nel principio della seduta l'onorevole Sineo prendesse la parola invitando il presidente a dar lettura delle varie proposte state fatte sull'articolo 6, in quanto fossero più che altro proteste contro il progetto, indicazioni di sistemi d'imposta che si potrebbero, quando che sia, adottare, anzichè oggetto di presente adozione.

Il ministro delle finanze le considerò egli pure sotto questo aspetto, ed osservò come non vi fosse nè possibilità, nè opportunità di discutere nuovi e non prima conosciuti sistemi d'imposta da surrogarsi all'articolo 6; ma fosse veramente il caso soltanto di ammettere o di rigettare l'articolo medesimo.

L'onorevole Ricciardi che presentò un emendamento egli pure, propone egli pure questo consiglio, e per il primo nè dà egli stesso l'esempio dicendosi disposto a ritirarlo.

Io quindi inviterei e pregherei gli onorevoli deputati i quali hanno presentato emendamenti di questa natura, di volerli ritirare.

POLSINELLI. Giacchè prevedo che il mio progetto di

ricorrere al patriottismo italiano è poco apprezzato, voglio dichiarare pubblicamente il voto che darò contro a questo contratto. Il motivo è perchè lo credo pericoloso all'Italia; con esso si mettono a disposizione di speculatori beni stabili che valgono il triplo di quello che sono valutati, e che sarebbero le risorse d'Italia, mentre potrebbe provvedersi altrimenti ai bisogni. Noi rassomigliamo a quei prodighi i quali sciacquano le loro sostanze. Come rigetto questo io articolo 6, così pure rigetto ogni altro articolo che vi avesse relazione.

Mi spiace che il Ministero non abbia quella fiducia che dovrebbe avere nei mezzi della nazione.

In ultimo dichiaro che ho votato contro gli altri dazi che si sono approvati per alzata e seduta, e che darò la palla nera a tutta la legge nello scrutinio segreto.

CASTELLANO. Dopo il discorso dell'onorevole La Porta, credo che la Commissione, di cui fo parte, non debba rimanersi sotto il peso delle impressioni che avessero potuto produrre le sue parole.

L'onorevole La Porta è venuto a svolgere un atto di accusa contro la Commissione; egli l'ha costituita sul banco dove siede, per rispondere alle interrogazioni che ha creduto rivolgerle intorno al modo nel quale si è da essa proceduto nell'eseguire il mandato che dagli uffici le era stato affidato circa questo progetto di legge; ed ha incominciato dal dire: ma voi, membri della Commissione, avete preso conto se i fatti che ci si denunziano nella questione attuale, siano imputabili alla passata amministrazione od alla presente?

Su questa prima domanda dell'onorevole La Porta, mi permetterò di rispondergli che egli ha scambiato la Commissione incaricata dell'esame di questo progetto, con una Commissione d'inchiesta, con una Commissione la quale fosse stata chiamata ad occuparsi di una messa in accusa dell'amministrazione precedente, o per lo meno incaricata di provocare un vostro verdetto sopra un voto di fiducia, sopra un esercizio di facoltà che il Governo avesse domandato per condurre innanzi la gestione finanziaria dello Stato.

La Commissione debbe respingere questa doppia caratteristica, e nel respingerla crede di dover precisare il modo nel quale essa ha scrupolosamente adempiuto al suo circoscritto mandato, che ha menato a termine, col dar conto del risultato delle sue investigazioni.

Signori, la Commissione ha cominciato dall'interrogare il ministro delle finanze per avere gli opportuni chiarimenti che potevano condurla ad apprezzare la realtà della situazione del tesoro dallo stesso esposta alla Camera.

Dalle risposte e dalle comunicazioni avute dal ministro la Commissione ha dovuto riconoscere all'unanimità, nè ha difficoltà a dichiararlo, che il ministro delle finanze si è tenuto strettamente nei termini del vero, e se vi fu cosa la quale avesse potuto certamente tornargli ad onore, è stata quella di assumere su di sè la responsabilità di provvedere ad una gran parte delle

strettezze del pubblico erario, che non aveva del tutto esposte nella sua relazione alla Camera.

Convinta di questo la Commissione, e trovandosi in obbligo di dover esaminare la domanda presentata dal ministro delle finanze per ottenere i mezzi destinati a soccorrere da una parte con provvedimenti finanziari all'esercizio del 1865, da un'altra a rimediare con provvedimenti di cassa all'imperiosa necessità di chiudere in buona pace quello del 1864, in quanto a quest'ultima parte aveva essa innanzi a sè i tre espedienti che il ministro proponeva.

Il primo era il progetto di vendita dei beni demaniali, il secondo quello dell'anticipazione della prediale, il terzo complementare per l'emissione di Buoni del tesoro e di rendita iscritta sino a concorrenza delle somme che per compiere 200 milioni fossero mancate in seguito dell'applicazione delle succennate due prime proposte.

Per cominciare dai beni demaniali la Commissione, o signori, è stata tanto scrupolosa nelle indagini portate sul contratto che è sottoposto oggi alla vostra discussione che ha cominciato dal procedervi con questo criterio. Essa ha detto a sè stessa: se, per avventura, svolgendo in forma ampia ed efficace il provvedimento che si richiede coll'articolo 9 del progetto ministeriale potessero trovarsi infallantemente quelle risorse che il ministro domanda, noi della Commissione potremmo nella disamina del contratto sui beni demaniali esplicitare un più libero criterio, cioè non dominato dalla pressione delle urgenze del tesoro, e quindi faremmo opera prudente, discusso che avessimo il provvedimento relativo alla prediale, di subordinare alla risoluzione che avremmo presa intorno ad essa quella che potremmo prendere intorno al contratto per la vendita dei beni demaniali.

Con questo intendimento adunque la Commissione incominciò dal discutere sul tema dell'articolo 9 della proposta ministeriale tutte le combinazioni che dagli uffici furono portate in seno alla medesima dai rispettivi commissari. E qui l'onorevole La Porta, mi permetta che lo dica, ha con troppa leggerezza asserito che i commissari non avessero tenute presenti le speciali proposte che venivano nel seno della Commissione dai singoli uffici.

LA PORTA. Domando la parola.

CASTELLANO. Ed inoltre, signori, io non potrei ammettere per certo, nè la Camera lo potrà, che i commissari che escono dagli uffici per costituire una Commissione centrale restino vincolati quandochessia dal mandato che ricevono dagli uffici. Questi poi non avevano tutti al certo deliberata la reiezione del contratto per la vendita dei beni demaniali; tra gli altri quello che io rappresentava nella Commissione mi aveva dato un mandato di fiducia nel senso che avessi procurato di far introdurre quei miglioramenti che fossero stati possibili nella Convenzione, ma non mi aveva imposto in nessuna guisa di recisamente respingerla. Altri uffici avevano anzi precisamente deliberato che, quando

nessun altro mezzo si fosse presentato possibile, come estremo si fosse approvato quello proposto dal Ministero colla convenzione intorno ai beni demaniali. Ciò posto, riferite che furono in seno della Commissione da ognuno dei commissari le deliberazioni prese dai rispettivi uffici, era ben naturale ed evidente che avessero dovuto mettersi in discussione le diverse proposte che così arrivavano innanzi alla Commissione.

Questa dopo ciò non doveva nè poteva limitarsi a constatare il risultato delle determinazioni dei singoli uffici, ma i commissari rientrando nella libertà del loro apprezzamento, nel discutere e deliberare sulle varie proposte potevano bene arrivare ad una conclusione destinata a convertire quella che per avventura fosse stata minoranza d'origine in maggioranza finale.

Ciò premesso, signori, io continuerò nel compito che ho intrapreso di rendervi conto dell'opera spesa dalla Commissione intorno al contratto in discorso.

La Commissione incominciò dal valutarne la natura intrinseca nel complesso delle sue clausole, discese poi all'esame dei singoli articoli destinati ad esplicarle, e propose una serie di osservazioni speciali, di modifiche e miglioramenti a desiderarsi ed a richiedersi intorno alle stipulazioni che conteneva il contratto. Dopo di averlo così scrupolosamente esaminato nel suo tutto e nelle sue singole parti, un voto unanime fu emesso, che il contratto stesso non si avesse da approvare, guardato però esclusivamente come contratto il quale avesse potuto separarsi da ogni attinenza col sistema proposto dal Ministero per soccorrere istantaneamente alle urgenze erariali.

Ma, signori, questa conclusione che prendeva la Commissione era subordinata al concetto che le fosse stato possibile di far accettare dal ministro delle finanze un altro espediente proposto intorno alla realizzazione dell'anticipo della prediale contemplato dall'articolo 9 del progetto del Governo, per cui avesse potuto assicurarsi tale una somma che, bastando ai bisogni del tesoro, avesse potuto rendere inutili le stipulazioni del contratto relativo ai beni demaniali.

Dopo queste risoluzioni, era debito della Commissione interrogare il ministro e lo fece. Che rispose il medesimo? Rispose che, senza entrare nel merito delle proposte che la Commissione gli suggeriva in sostituzione delle proprie, egli credeva che il tempo strettissimo che aveva innanzi a sé non gli permettesse di fare alcun esperimento, e che perciò voleva circoscrivere la sua responsabilità persistendo nel proprio sistema; dichiarò insomma che non intendeva di far delle prove in un momento solenne, quando eravamo arrivati alla vigilia del giorno in cui poteva verificarsi il fallimento e il disastro irreparabile del credito pubblico italiano.

Troppo recisa e categorica, come ben comprendete, era questa risposta, innanzi a cui la Commissione non aveva certo ricevuto mandato di pronunciarsi, nè di provocare da voi un giudizio sull'apprezzamento

della situazione, che così con un carattere scolpitamente politico il Ministero le poneva innanzi agli occhi.

Rimaneva nella piena libertà della Camera, provocato che fosse da qualunque dei suoi membri, il pronunciare questo giudizio; ma là si arrestava il mandato della Commissione, circoscritto all'esame del contratto, in quanto, considerato in sé stesso e fuori di ogni circostanza estranea, fosse stato meritevole o no di essere approvato per legge.

Eppure, nemmeno a questo si arrestò l'opera della Commissione. Essa fece prendere nota particolareggiata al ministro di quelle modifiche e migliorazioni che avrebbe per lo meno desiderato fossero introdotte nel contratto, e lo pregò che volesse interpellare i concessionari per saperne se assentissero alle desiderate modificazioni.

L'onorevole ministro dopo avere promesso che si sarebbe prestato a questo desiderio della Commissione, ritornò nella medesima a riferire le risposte dei concessionari.

Signori, vi prego di seguirmi colla vostra benevola attenzione. Il ministro dichiarò categoricamente che i concessionari si trovavano in una posizione da non potersi pronunciare sulle modificazioni che la Commissione desiderava fossero apportate alle varie stipulazioni del contratto.

La ragione si era quella che due degli istituti di credito che concorrevano alla conclusione del medesimo avevano i loro Consigli di amministrazione, almeno parte dei loro membri, uno a Londra, un altro a Parigi, e perciò tanta era l'angustia del tempo da non poter permettere che si attendessero le risoluzioni di quei Consigli intorno alle modificazioni che si domandavano.

Ciò posto, il ministro instava puramente e semplicemente perchè si fosse pronunciato un giudizio di approvazione o reiezione del contratto, dappoichè mancando il tempo necessario per poterne ottenere dal consenso degli altri contraenti qualche modificazione, era indispensabile pronunziarsi sulla sorte di questi impegni che col 25 corrente potevano svanire.

La storia non è completa, o signori; non si mancò da parte della Commissione di interessare il ministro a far sì che i concessionari, se il tempo lo avesse permesso, si fossero muniti di quelle risoluzioni che ad essi mancavano per rispondere categoricamente intorno alle modifiche proposte.

L'onorevole ministro accolse pure questa istanza della Commissione che trovò giusta, dappoichè poteva bene avvenire che, passandosi alla discussione singolare degli articoli della convenzione, la Camera avesse dovuto deliberare sulle modifiche che per avventura si fossero proposte in via di emendamenti, dietro le analoghe dichiarazioni che così sarebbe stato in grado di fare il ministro sull'adesione o il rifiuto dei concessionari, da cui la Commissione e la Camera avesse voluto far dipendere il giudizio sulla chiesta approvazione del contratto.

Debbo ora aggiungere che il ministro in seno alla Commissione ha fatto una dichiarazione perentoria che io debbo ripetere alla Camera. Questa dichiarazione porta che egli considera impegnata la sua responsabilità nella sottoscrizione del contratto in esame.

In quanto a me, o signori, senza esprimere con questo un giudizio più o meno favorevole sull'intrinseca bontà e convenienza del contratto, che lascio libero ad ognuno di noi, però ritengo che il ministro non fa che compiere il suo dovere in questa circostanza.

Il Ministero ha impegnato degli stabilimenti di credito in una operazione per l'effettivo compimento ed approvazione della quale hanno puramente e semplicemente fidato nella sua responsabilità, che gl'impone moralmente l'obbligo di sostenerli per averli esposti a delle realizzazioni che non saprei dire quali abbiano potuto essere nelle attuali condizioni del mercato finanziario, per mettersi in grado di fornire all'erario niente meno che 40 milioni, per tutto il 31 dicembre 1864; di questi 40 milioni 10 sono già versati, altri 30 vanno a scadere in parte alla fine del mese che volge al suo termine, ed alla fine del mese successivo. Ebbene, in questa posizione di cose, io comprendo benissimo che il ministro non può ritrarsi dal sostenere il contratto che egli ha stipulato e presentato per essere approvato dalla Camera; sarebbe contraddire la fiducia che hanno riposta in lui i contraenti; e difficilmente troverebbe in seguito chi volesse più contrattare con lui; ma con ciò, o signori, permettete che io lo dica, non resta men libero il vostro apprezzamento, ed il vostro apprezzamento si traduce in questo, cioè di dare o no la vostra adesione al contratto, tenendo presente da un lato la sorte che esso fa a' beni demaniali, e dall'altro le condizioni in cui versa il credito dello Stato.

Termino col dire all'onorevole La Porta che la Commissione non era chiamata a sostituire un progetto ad un altro, come egli ha mostrato di desiderare; si trattava non di liberamente discutere ed emendare un progetto qualunque di legge, ma di portare un giudizio sopra un contratto, da approvarsi o rigettarsi puramente e semplicemente; al più, se possibile, si trattava di procurare che il contratto avesse potuto essere meno gravoso per lo Stato; e ciò non si poteva ottenere che solo provocando alle modifiche desiderabili l'adesione dell'altro contraente. Dietro tutto ciò, il dire che la Commissione non è venuta a proporre niente di serio che avesse potuto sostituirsi alla proposta del Ministero, mi permetta che lo dica, non è cosa che possa fondatamente sostenersi e discutersi, ed è per ciò che io credo che il vostro giudizio, o signori, purgherà la Commissione dalle taccie che le sono state con molta leggerezza addebitate.

LA PORTA. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Inviterei gli onorevoli deputati Sineo, Ricciardi e Minervini a dichiarare definitivamente se essi persistono nei loro emendamenti o se li ritirino.

Mi pare che già gli onorevoli Ricciardi e Sineo abbiano manifestate intenzioni siffatte.

SINEO. Se la Camera permette, dirò due parole, e poi lo ritirerò.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato La Porta per un fatto personale.

LA PORTA. L'onorevole Castellano ha creduto respingere le mie osservazioni, le quali avrebbero potuto importare censura per la convenzione, appuntandole di leggerezza.

Mi permetta la Camera che io non resti sotto questa impressione: io credo che queste mie osservazioni fossero di molto peso; e lo dirò in poche parole.

La Commissione non doveva fare un'inchiesta, è vero, ma aveva debito di esaminare e riferirci le vere condizioni nelle quali volgeva il tesoro, appunto perchè noi non potevamo esaminarle, non avremmo avuto tempo a discuterle.

Mi permetta l'onorevole Castellano. Mi è stato assicurato che egli ricevette formale mandato dal suo ufficio, ad informarsi appunto da coloro che avevano formata questa situazione più che per rilevare la colpevolezza dell'uno o dell'altro ministro, per conoscere i motivi che hanno determinato ad attuare gli enormi sacrifici che questa situazione impone al paese.

So pure che da altri uffici i commissari ebbero anche simile mandato. È incontrastabile quindi, e lo è gravemente, che gli uffici confidarono nell'apprezzamento della Commissione per esaminare i motivi determinanti l'attuale situazione del tesoro e riferire sugli enormi provvedimenti che si vogliono attuare.

PRESIDENTE. Perdoni, questo non è un fatto personale.

LA PORTA. Mi permetta, dirò poche parole.

È anche leggera la censura fatta alla Commissione perchè essa non propose un contro-progetto?

Ma io credo che in ogni ufficio, quando si respinse l'attuale convenzione, si diede mandato ai commissari di studiare un controprogetto.

La Commissione ebbe dagli uffici il mandato di proporre un contro-progetto, appunto per non essere ridotta la Camera a votare semplicemente per questa convenzione o per la bancarotta. Gli uffici vollero metter la Camera nella condizione di poter deliberare sopra altri provvedimenti, e in modo che l'urgenza non potesse operare come una forte pressione per farci approvare la presente convenzione.

Fu dunque per togliere a questa *pressa*, che gli uffici incaricavano i commissari di presentare un contro-progetto.

Intanto è vero che i commissari lo presentarono e il ministro lo disse inattuabile per la crisi finanziaria e per le condizioni del mercato; ma la Commissione non doveva accettare la posizione che le faceva il ministro, perchè essa metteva la Camera nella falsa posizione in cui attualmente si trova e dalla quale non la si vuole far uscire.

PRESIDENTE. Mi perdoni, questo è un voler parlare sull'argomento, non è fatto personale.

Non potrei più oltre mantenergli la parola.

LA PORTA. Conchiudo.

Del resto, signori, la situazione oggi è a noi fatalmente imposta, ma essa è riparabile.

Il ministro dell'interno mi diè ragione. Più che le minacce della legge, giova alle nostre finanze la buona volontà del paese. Ammetto che il Ministero abbia fatto assegnamento sul patriottismo dei nostri concittadini, tuttochè colla legge, lungi dal farvi appello, lo minacciò.

Ora, poichè il paese così ci soccorre, perchè dovremo gettarci in braccio ad una società anonima, ad una banda nera, per avere assicurata l'alienazione dei beni demaniali, e per sopperire non solo ai bisogni momentanei, ma anche a quelli dell'avvenire? Quindi appunto per quello che testè diceva il signor ministro dell'interno, ripeto che dobbiamo respingere l'attuale convenzione, ed affrettare il voto di un progetto, che, per la vendita dei beni demaniali, si fondi sulla base del credito nazionale.

ALFIERI D'EVANDRO. Quando la Camera votò la legge del 21 agosto 1862, aveva pensiero a due obbiettivi: un'operazione finanziaria ed un'operazione sociale. L'articolo che ora è in discussione viola i fini per cui la Camera votò quella legge, falsa lo scopo finanziario per le perdite certe cui s'incontra, snatura il politico per un altro monopolio che s'organizza, con diminuzione della autorità morale del Governo; rinnega il sociale, perchè le facoltà concesse alla società precluderanno alle medie infime classi del popolo le vie all'acquisto delle terre demaniali.

A questo modo si spiega lo sfavore con cui tutti accogliamo il progetto allorquando fu presentato come legge di suprema necessità dal ministro Sella. Tutti gli uffizi furono unanimi, e quand'anche avessero variato nel loro giudizio circa gli altri articoli, non ebbro che una sola parola per questo: rigettarlo.

Esso costituisce un monopolio, un'immoralità. (*Rumori*) Sì, è un monopolio, un'immoralità, lo ripeto, e lo provo. Basta leggere il contratto che vi è annesso per vedere quanto sieno vere le mie parole. Nella legge del 21 agosto 1862 fu prescritto che la vendita dei beni demaniali seguisse a lotti, ad incanti replicati ed a pagamenti a respiro; era il modo di rendere accessibili gli acquisti alle piccole fortune, ed assicurare una concorrenza necessaria, giacchè era a prevedersi che, col gittare sul mercato tanta massa di beni, se ne sarebbe depreziato il valore.

Io avrei preferito un sistema più radicale: quello della quotizzazione, ma le disposizioni adottate avevano pure un qualche vantaggio che ora se ne sfuma.

Noi abbiamo qui data la facoltà di trasformare i lotti ed abolire i secondi incanti, prolungando le scadenze, con che si avrà il risultato di operazioni di guadagni sopra vasta scala.

Questa società non è altro che una società di mezza-

ria, un plagio dell'antica società del credito fondiario, ed è peggiorata, perchè allora almeno i capitali si mettevano a disposizione dei nostri acquirenti; adesso è una società che assume il privilegio di vendere a noi, e noi abbiamo una perdita di molti milioni in questa operazione, con disdoro del paese, imperocchè, o signori, non bisogna dissimularsi, dopo il sinistro ricordo delle *Meridionali*, qual funesta impressione potrà sollevarsi nell'opinione in veder membri di questa Camera che contrattano col Governo, e quest'oggi in quest'aula per ben tre volte suonarono voci sdegnose e severe.

La società di mezzaria fa lucri stupendi, essa prende un diritto del 5 per cento ed il diritto di commissione.

Notate, o signori, che nell'articolo 16 è detto che un'apposita convenzione tra il ministro di finanze e la società stabilisce il prezzo delle obbligazioni da consegnarsi dal Governo ed il saggio, a tenore dell'articolo 11, i diritti di commissione ed i rimborsi di spese.

Qui vi è ampia latitudine, noi non possiamo veder nulla: quali sono questi diritti di commissione, quale il saggio, a quanto ammontano? La Camera, il paese hanno il diritto di saperlo, la Camera non deve votare niente senza saper molto bene quello che fa: in fatto di finanza la miglior coscienza sono le cifre.

Il valore delle obbligazioni qual è? Noi non abbiamo ricevuto che 10 milioni, forse ne avremo 10 altri, e questo sarà tutto il sacrificio.

La società ha avuto una facoltà dall'articolo 15° di emettere delle cartelle nominative garantite dal Governo, la società prenderà i denari dagli altri e li passerà a noi, e questa è una vera mezzaria: quale il limite di questa sua operazione? Pensi il ministro che l'oro come il vino eccita la sete.

Io dico che per questo non avete bisogno di una società; voi potete fare un prestito ipotecato sopra i beni demaniali.

Emettete delle cartelle a piccole frazioni, accessibili a tutti i capitali, negoziatele per conto vostro invece di farle negoziar altrui perdendo dei milioni, e se avete bisogno di altro danaro mobilizzate una porzione della vostra imposta prediale; l'operazione si fece altra volta in Inghilterra e riuscì benissimo. Co' piccoli mezzi non salverete la finanza e scontenterete il popolo. Voi rosicchiate pochi milioni aumentando cinque imposte, e poi ne profundete di più in una speculazione mal digerita.

Disse l'onorevole Giorgini per difendere la Commissione: noi chiediamo sacrifici al paese cogli altri articoli della legge, non possiamo chiedergli altro denaro.

Qui bisogna distinguere: gli uni sono sacrifici che domandiamo al patriottismo come i nuovi balzelli e l'anticipazione della prediale; questa de' beni demaniali è una speculazione.

Noi vedemmo che prima ancora che fosse approvata la legge per il credito fondiario, le sue azioni erano ri-

cercatissime alla Borsa di Parigi. Perchè non lo saranno questi titoli così bene ipotecati sui nostri beni demaniali? Noi avremo allora concorrenza sulle Borse estere e sulle nazionali; noi l'avremo, credo, al di là di quel che l'ebbe il credito fondiario.

Disse l'onorevole Giorgini: noi abbiamo bisogno di un incasso certo.

Ma voi non avete di anticipo vero che 20 milioni al più. Val la pena di far un cattivo negozio? Ma io ho notato che tra le proposte ministeriali una ve n'era colla quale domandava l'emissione di altri buoni del tesoro; se, come parmi certissimo, l'incasso effettivo di questo contratto si riduce a 20 milioni, noi possiamo benissimo accordare altri 20 milioni o più di buoni del tesoro, ed evitare il contratto.

Un'altra considerazione.

Il ministro vi ha presentato questo contratto come destinato a provvedere alle necessità del momento: ebbene, nella convenzione vi è un articolo in cui si dice che questa società avrà il privilegio di seguitare ad essere società di mezzaria per tutti i beni demaniali che abbiamo: 150, ed io dico 200 milioni.

Noi dunque non solo pregiudichiamo le questioni del presente, ma come Esaù, il quale per un piatto di lenticchie vendeva la primogenitura, vendiamo anche noi l'avvenire, pregiudichiamo in futuro tutte le operazioni finanziarie del regno d'Italia. Vi è l'asse ecclesiastico che ci darà dei milioni: io son certo che per la legge delle perniciose iniziative, quest'altra operazione si farà con la stessa società.

Noi non possiamo dare nessun genere di privativa a questa società di presentarsi domani e domandare di essere preferita nella vendita di questi beni.

Volete delle società private? Fate allora delle piccole società provinc'ali, le quali s'incarichino localmente della vendita di questi beni. Io dichiaro però che non sono nè punto nè poco amico di mezzarie. Le società intermedie dovendo giustamente pretendere a guadagnare, saranno tanto di perdita per chi ne usa.

Voi non avete ancora apprezzato questi beni e dite alla società che sul di più del prezzo che ne ricava gli darete il quinto dei guadagni siccome all'articolo 7 del contratto. Ebbene, chi vi assicura che la società non si metta d'accordo cogli agenti, i quali spesso non sono i più fedeli, e non hanno fatto nemmeno la metà del lavoro di perizia, per fissare un prezzo anche minore? Anche senza volerlo supporre, ed io voglio far larga parte all'avvedutezza del Ministero ed alla probità dei contraenti, è certo che nell'incanti, colà ove non sono usati monopoli locali, il prezzo di vendita ha sorpassato molto quello di perizia. Spesso lo ha duplicato. Il Ministero dovrebbe saperlo dalle sue statistiche, eppure con la più grande indifferenza fa il dono del quinto. Dopo ciò, con qual coraggio direte al povero che ha bisogno di sale pel suo pan nero condito di sudore: la patria chiede due centesimi di più sul tuo companatico? Il difetto è nel sistema generale.

Noi imponiamo sul sale, ossia imponiamo sul prole-

tario; il contrappeso sta nel fare i grossi baroni, i baroni della proprietà fondiaria. Questi beni, che erano destinati ad aumentare il benessere del popolo, che è il fondamento dell'e libertà cittadine, noi li facciamo servire a creare dei feudatari in casa nostra, e baroni non all'inglese, perchè non hanno la nobiltà del sangue e della storia. Sovrimponete dunque sul sale, vendete a casaccio i beni demaniali, create un balzello sulla miseria, facendo anticipare l'imposta prediale a premio.

Infatti l'anticipazione di essa, colle condizioni poste nel progetto della Commissione, non è niente altro che un balzello che voi mettete sulle miserie dei piccoli proprietari, poichè coloro che avranno del danaro, pagheranno e risparmieranno, e coloro che non ne avranno non pagheranno, e dovranno poi pagare di più, a modo di multa.

Io adunque non posso dare il mio voto a questa legge; non posso darlo per ragioni politiche, non posso darlo per ragioni finanziarie, non posso darlo per ragioni sociali: e queste sono superiori a tutte, dappoichè in Italia, noi, signori, volere o non volere, dobbiamo rassegnarci a vedere una questione sociale: noi non abbiamo fatto niente per scioglierla; essa presto o tardi verrà; oggi assume la forma della questione finanziaria, domani assumerà quella della crisi politica; faccia Iddio che un giorno non abbia la vera sua forma, quella della crisi sociale!

Io vorrei che il Governo si apparecchiasse a scongiurare questa crisi, dappoichè, se viene impensata e turbinosa, è la suprema delle sventure nazionali.

Io dunque non voterò questa legge, perchè essa colpisce il proletario; non la voterò, perchè essa è la *multa della miseria* pei piccoli proprietari; non la voterò, perchè stampa dei milionari a spese dello Stato e delude l'aspettativa delle masse che chieggono: terra e libertà.

PRESIDENTE. Il deputato Civita ha facoltà di parlare.

CIVITA. La Commissione è convinta, come attesta categoricamente la sua relazione, che questo contratto non sarebbe stato degno della sua approvazione, se l'impellente necessità del momento non l'avesse costretta ad accettare suo malgrado le vedute del Ministero.

Ciò posto, se vi si potesse dimostrare, o signori, che quelle necessità che si sono affacciate alla mente della Commissione e dell'onorevole ministro delle finanze ora più non sussistono la mercè del confronto dei vari atti che sono seguiti in questa faccenda, dal momento in cui l'onorevole ministro è venuto nella tornata del 4 novembre ad esporvi i bisogni del tesoro, in tal caso, signori, sarebbe dimostrata mancata l'unica ragione sufficiente del contratto. Rammentate con quali incisive e gravi parole l'onorevole ministro delle finanze nella predetta tornata espose la situazione delle nostre finanze; noi ne rimanemmo tutti, come era nostro debito, gravemente preoccupati. L'indomani immanti-

nenti ci accingemmo all'esame delle sue proposte negli uffici. E bisogna dirlo, ed i verbali dei diversi uffici lo constatano, come ben poche leggi abbiano ottenuto negli uffici un esame più profondo, più compiuto, più maturo. Negli uffici questo esame fu intrapreso prima che si verificasse un fatto il quale ha modificata intieramente la posizione e di cui v'intratterò fra poco.

Gli uffici tolsero ad esaminare la convenzione, e se opinarono per la reiezione, tre diedero mandato di fiducia ai loro commissari. Essi si preoccuparono tanto gravemente della posizione delle nostre finanze, che suggerirono espedienti acconci a sopperire al difetto di quei 40 milioni che sarebbero venuti dalla convenzione.

Gli uffici si occuparono ancora del progetto del ministro delle finanze intorno all'anticipazione dell'imposta prediale, e quasi tutti la respinsero.

Signori, quale è la posizione attuale delle cose? La Commissione sostituisce al progetto del Ministero della anticipazione forzosa l'anticipazione volontaria, e l'onorevole ministro delle finanze lo accetta.

Dunque, secondo più accurati calcoli del ministro delle finanze, il quale aveva nella sua esposizione e nella relazione che precede il progetto di legge mostrata l'assoluta necessità di 200 milioni nel corso di dicembre 1864, i 124 milioni che egli attendeva dalla anticipazione della prediale potevano anche riscuotersi nel 1865. E questa una necessaria conseguenza dell'accettazione del progetto della Commissione che ha tramutato in volontaria quell'anticipazione.

Ebbene, o signori, il patriottismo del paese, non interpellato, ma alla semplice lettura del progetto ministeriale, risponde immediatamente e dice: io anticiperò.

Da questo raffronto di questi diversi atti non vedete voi che la libera volontà del paese mette le nostre finanze in condizioni da poter contare sopra quei 40 milioni che si sarebbero ottenuti mercè la convenzione? Poichè, lo ripeto, una volta che il ministro delle finanze consentito ad accettare come spontanee quelle anticipazioni che egli voleva che fossero forzose, è segno che egli ha contato di poter provvedere alle urgenze del tesoro pel 1864 senza quei 124 milioni.

E potete voi dubitare che le offerte spontanee del paese non raggiungano quella cifra, quando in pochi giorni varie provincie e molti comuni, e fino un sindaco di un comune, di proprio conto hanno dichiarato di voler fare quell'anticipazione?

Or dunque, se il patriottismo del paese spontaneo occorre a darvi questi mezzi, dove questo patriottismo potrà essere arrestato, qualora sia ben secondato, sia efficacemente promosso, qualora se gli apprestino degli stimoli, qualora si suscitino degl'interessi, a far concorrere i capitali nazionali ad una vasta operazione di credito sui beni demaniali?

Supponete, signori, che a coloro i quali vengono a darvi i loro capitali, oltre all'ipoteca ed allo sconto che viene offerto, si desse un premio, qualora le cartelle di

anticipazione venissero presentate come prezzo di beni demaniali, voi interessereste così tutti i cittadini ad aumentare le anticipazioni in ragione dei bisogni delle finanze.

Ed ecco, signori, come per effetto del confronto di questi diversi atti, per effetto del progetto del Ministero e del contro-progetto della Commissione, accettato dallo stesso onorevole ministro per le finanze, ben vedete che l'unica ragione di assoluta, urgente necessità cessa di esistere, ed ecco come il continuare a promuovere il libero slancio del paese vi farebbe provvedere al difetto della somma che promette la convenzione sottoposta alla vostra disamina.

Ma, signori, questa convenzione quali danni offre? (*Bisbiglio*)

Sarò brevissimo, non abuserò della vostra pazienza.

La convenzione presenta la società sotto due diversi aspetti. Presenta la società come braccio di esecuzione del Governo per la vendita dei beni demaniali, presenta la società come una società di credito che concede a prestito una determinata somma.

La società è braccio del Governo non solo per eseguire la vendita di questi beni secondo le norme stabilite nella legge del 20 agosto 1862, ma si sostituisce eziandio ad esso per l'esercizio delle sue facoltà. Ma però alla società è dato il diritto di dispensa dal secondo incanto, della variazione dei lotti esistenti; a lei appartiene di determinare il tempo ed i modi della vendita dei beni demaniali, eccezioni tutte il cui pericolo ed il cui danno è evidente.

E la società, o signori, per queste sue operazioni di chi si serve? Degli agenti governativi; e chi li paga questi agenti? Il Governo. E la società che cosa assicura allo Stato? Incredibile a dirsi! Assicura non altro che l'effettivo incasso delle somme date dagli oblatori, la società non fa altro che garantire ciò che garantisce il diritto comune, ciò che se non fosse opportunamente assicurato dalle cautele stabilite nella legge del 20 agosto 1862, sarebbe ad esuberanza guarentito dal privilegio pel residuo del prezzo sul fondo stesso.

Sotto il secondo punto di vista la società anticipa al Governo una somma a determinate scadenze, prorogabili dal ministro, ed intanto, signori, lo Stato le corrisponde il 6 per cento. Credete voi che questo interesse decorra dal giorno del versamento delle singole somme? Oibò! Mentre la società si dee trovare costituita il 1° gennaio 1865; mentre i versamenti sono in epoche successive e prorogabili, l'interesse decorre dall'ottobre 1864! Nè basta l'interesse, ci vuole anche il diritto di commissione, e tutte le spese da determinarsi a suo piacimento dal ministro. (Art. 16.)

E con tutto ciò la società neanche si chiama paga: vuol la più solida cautela, e le si concede un'ipoteca sui beni demaniali, la quale, per eccezione singolarissima al diritto comune, cagione di danni immensi, sussiste senza mestieri d'iscrizione! E questo neanche

basta; la società, o signori, fa suo il quinto della differenza del prezzo tra quello di stima e quello degli'incanti!

Ora io domando, se questo contratto, il quale fa allo Stato condizioni così onerose, possa meritare la vostra approvazione, quando il paese vi dice spontaneo: eccomi a partecipare alle gravanze del Governo; eccomi a far mie le strettezze in cui si trova l'erario pubblico?

Sarà mai possibile che, dimostrato che questo contratto non può essere sorretto da veruna ragione di urgenza, di stringenti necessità, esso, o signori, meriterà la sanzione della Camera?

Io non lo credo.

SELLA, ministro per le finanze. Convien dire che l'onorevole Civita non abbia prestato attenzione a tutto quello che si è detto, chè altrimenti non si potrebbe spiegare come egli possa asserire che non vi è urgente necessità dei 40 milioni, a cui questo contratto si riferisce.

Per verità, dopo i tanti discorsi fatti, dopo che la Commissione testè ancora per bocca d'uno de' suoi membri ha dichiarato che nelle previsioni si era forse stato al di qua piuttosto che al di là dell'occorrente, fa una qualche meraviglia il sentir a dire che non si ha bisogno di questi 40 milioni...

CIVITA. Domando la parola per uno schiarimento.

SELLA, ministro per le finanze... c'è da sentirsi a cacciare le braccia.

Dirò ora poche parole intorno al contratto.

Si trovano onerosissime le condizioni. Ma, signori, come potete dire che sono onerosissime queste condizioni? Ebbene, a mia volta vi dirò che fu molto difficile il trovare chi accettasse questi patti, che se furono onerosissimi pel Governo, avrebbero dovuto essere vantaggiosissimi ai contraenti.

Che cosa risponderete a ciò? Una cosa tanto vale, quanto la si può vendere.

ALFIERI D'EVANDRO. Vendeteli voi...

SELLA, ministro per le finanze. All'onorevole Alfieri non risponderò, imperocchè egli trovò modo di andar cercando anche il socialismo in questo contratto; ma dirò qualche parola di alcune obiezioni che ho udite.

L'onorevole Civita, ad esempio, dice: ma sapete che cosa fa questa Compagnia? Vi garantisce puramente e semplicemente l'incasso del prezzo dei beni che si venderanno. Bel guadagno questo! esclama l'onorevole Civita. Il prezzo è dovuto in forza del diritto comune.

Ma crede forse l'onorevole Civita che l'essere creditore di una somma, anche con ipoteca su stabili, sia proprio la stessa cosa come averla in cassa? Crede egli che quando il debitore ha delle difficoltà a pagare, non abbia il creditore ad adempiere delle formalità, ad incontrare dei ritardi?

Lascio all'onorevole Civita questa persuasione, che solo perchè si ha un credito ipotecario con una data scadenza, questo sia come l'aver addirittura i denari

in cassa; quanto a me dichiaro che sopra questo argomento ho diversa opinione, specialmente quando creditore è il Governo.

Fu osservato che la clausola, la quale darebbe gli elementi per pronunziare un giudizio sul contratto, sarebbe quella, nella quale si determina il prezzo delle obbligazioni.

Fu osservato: ma voi non indicate, tenete segreto questo prezzo, come volete che si giudichi il contratto?

Or bene, sopra questo argomento che ho udito porre innanzi e qui e privatamente, non dirò da molti, ma da coloro che, debbo pur dirlo, non hanno molta familiarità colle questioni di finanza, la mia risposta è ovvia. Signori, quando si fa un contratto di questa natura può il contraente che debbe alla sua volta presentare al pubblico queste obbligazioni, ammettere che il prezzo delle medesime sia conosciuto *a priori*?

Io domando a chiunque abbia mai provato di fare una operazione finanziaria, se questo prezzo possa divulgarsi prima. Quindi la questione del prezzo di queste obbligazioni si risolve veramente in una questione di fiducia rispetto al ministro contraente, nè più, nè meno. O la Camera crede che nelle condizioni in cui era il mercato il giorno in cui il contratto fu fatto, il ministro delle finanze abbia potuto convenire per quest'anticipazione che la società fa un prezzo utile alle finanze e allora deve accettare il contratto; o no, e allora deve respingerlo.

L'onorevole Polsinelli ed altri credettero poi che a questa società si vendessero i beni, e la qualificarono quindi di *banda nera*, ecc. Non ho d'uopo di rispondere, perchè mi pare evidente che l'onorevole Polsinelli e gli altri che parlarono in questo modo non hanno letto o non hanno inteso il contratto.

Infatti la società non solo non fa nessun acquisto di beni, ma avvi anzi nel contratto un articolo formale che interdice alla società di fare acquisto di beni, di fare sopra i beni altre operazioni per conto proprio. La società non è altro che un intermedio, il quale si occupa dell'alienazione di questi beni, che è cointeressato col Governo nel buon esito di queste vendite, e che fa su queste operazioni un'anticipazione al Governo.

Fu detto ancora che a questa società s'impegnano non solo gli attuali beni demaniali, ma anche quelli che verranno al demanio dall'asse ecclesiastico. È l'onorevole Alfieri d'Evandro che ha fatto questa obiezione.

Egli mi perdoni, ma debbo ripetere ancora che non ha letto con attenzione il contratto in discorso; imperocchè ove l'avesse fatto, avrebbe trovato che qui si tratta dei beni, la cui vendita è autorizzata dalle leggi del 21 agosto 1862, numeri 793 e 794. Queste due leggi dispongono di certi beni, dei quali a quel tempo erano gli uni in possesso del demanio, gli altri attinenti alla Cassa ecclesiastica. Ma che colle leggi del 21 agosto 1862 s'intendesse di disporre di beni che non erano ancora in possesso nè del demanio, nè della Cassa eccle-

siastica non si pensò mai. L'onorevole Alfieri vedrà per esempio dal disegno di legge relativo all'asse ecclesiastico, che probabilmente si distribuisce in questo momento, che ivi si chiede di procedere all'alienazione dei beni che per questa legge verrebbero al demanio; imperocchè si ritiene che colle leggi del 21 agosto 1862 si diede facoltà al potere esecutivo di alienare i beni che allora erano in possesso del demanio o della Cassa ecclesiastica, ma non si è mai inteso di dare delle facoltà che si riferissero a beni che potessero in avvenire giungere al demanio.

Io ho finito colle mie osservazioni intorno a questo contratto, in risposta alle obiezioni speciali che mi sono parse di qualche importanza. Ma debbo dire ancora una parola sopra una questione di persone.

Furono lanciate da questa parte della Camera parole molto gravi contro alcuni dei personaggi che hanno sottoscritto questo contratto.

Signori, io debbo notare che sono tra quelli i quali hanno in un'occasione, che tutti ricordiamo, votato, perchè venisse fatta una legge che determinasse intorno alla compatibilità della qualità di deputato con occupazioni, in cui l'interesse dello Stato potesse essere più o meno involto. Questa legge vi sarà presentata. Egli è un argomento grave, serio, molto difficile a trattarsi codesto. Si fanno degli studi in proposito, ed il risultato di questi studi vi sarà presentato; ma, o signori, intanto puossi lanciare il minimo biasimo contro coloro i quali sono alla testa di stabilimenti di credito, e contemporaneamente si trovano deputati, se credono di far cosa utile al paese non negando il concorso di questi stabilimenti, quando questo concorso è richiesto, notate bene, o signori, richiesto dal ministro delle finanze?

Mi permettano, signori, ma bisogna pensare un momento prima di lanciare delle parole di questa fatta contro persone onorevolissime, ed io non posso a meno che respingerle vivamente.

Io osservo che le persone a cui si allude hanno creduto nella loro delicatezza di non intervenire oggi in quest'aula. È quindi veramente inopportuno lo attaccarli.

Non si possono leggermente in questo modo ferire delle reputazioni meritamente acquistate, imperocchè bisogna ben distinguere che allorquando una legge ha stabilito una posizione, è naturale che ciascuno si conformi; ma nell'attuale condizione di cose abbiamo parecchi membri della Camera i quali sono stati chiamati dalla fiducia di parecchi stabilimenti in essi. Ma volete forse che se ne tragga la conclusione che il Governo non può più trattare con nessuno stabilimento di credito, perchè vi possa essere qualche membro della Camera in questi stabilimenti? Non si può in alcun modo venire a questa conclusione.

Ad ogni modo era mio dovere di respingere recisamente le parole di biasimo che sono state pronunziate contro persone onorevoli e di cui io ho grande stima.

Quindi è che, malgrado le opposizioni che sono state

fatte contro questo contratto, io non posso a meno di pregare la Camera a considerare che le somme le quali con questo contratto si procurano all'erario sono indispensabili; che questo contratto non si può per nulla dire rovinoso alle finanze; e quindi mi permetto di pregarla di accogliere anche l'articolo 6 del progetto di legge che le sta innanzi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, interrogo se è appoggiata.

MINERVINI. Si ricordi che c'è un mio contro emendamento.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Vi sarebbero dunque gli emendamenti Sineo, Ricciardi, Fiorenzi, Minervini, Alfieri d'Evandro, i quali pare abbiano idea di ritirarli.

L'onorevole Sineo lo ritira?

SINEO. Se mi lasciano dire due parole, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora non si può più. Lo metterò ai voti.

SINEO. Per metterlo ai voti bisogna prima lasciarlo sviluppare.

PRESIDENTE. Ha la parola per dichiarare le cause per cui ritira il suo emendamento.

SINEO. Non abuserò del diritto che mi dà il regolamento.

I miei amici La Porta ed Alfieri d'Evandro hanno sviluppato anticipatamente il mio emendamento; solo mi preme, prima che si passi alla votazione di questo disegno di legge, e quindi prima di ritirare il mio emendamento, di pregare il signor ministro delle finanze di por mente se egli non fosse caduto in un errore.

Egli ci ha dichiarato che la convenzione che ha stipulato non aveva riguardo ai beni che si aggregerebbero al demanio, per esempio, i beni della Cassa ecclesiastica che di quando in quando vanno incamerandosi. Mi scusi, ma, o io non mi ricordo più degli elementi legali, che dovrei pur sapere, od il suo contratto dice il contrario di quello che si vuole far credere; il contratto dice precisamente che alla società è affidata la vendita, non solo dei beni demaniali contemplati nella legge 21 agosto 1862 (n° 793), ma anche nella legge della stessa data (n° 794).

Ora la legge numero 794 è precisamente quella nella quale si contemplan i beni che vanno aggregandosi alla Cassa ecclesiastica. Dunque la Compagnia acquistò il diritto di vendere tutti i beni, e perciò tanto quelli compresi nella legge numero 793 quanto tutti i beni demaniali contemplati nella legge numero 794.

Del resto il signor ministro delle finanze darà, se crede, le spiegazioni a questo riguardo.

Debbo ancora aggiungere che, o io mi sono spiegato male, o il nostro presidente ha dato alle mie parole un'interpretazione troppo generica. Io ho creduto di oppormi al progetto del signor ministro.

La mia proposta conteneva una disapprovazione as-

solata del suo sistema, disapprovazione che io do non solo al ministro attuale delle finanze, ma anche a tutti i ministri che da 15 anni l'hanno preceduto. (*Oh! oh!*)

Sì, o signori, ed è vero quanto io diceva all'onorevole La Marmora. Io ho sempre fatto la guerra ai ministri delle finanze, ho biasimato sempre il sistema empirico che essi hanno continuamente sostituito al sistema scientifico, ho deplorato la violazione di quella eguaglianza che è sancita dallo Statuto, esclusa da un sistema di pernicioso ineguaglianza. Se io m'apponesi al giusto criticando quel sistema di finanza che ci condusse a così disastroso passo, io credo che gli effetti rispondano troppo eloquentemente.

PRESIDENTE. Questo è un discorso, fu chiesta la chiusura, ed io non posso permettergli di parlare così a lungo.

SINEO. Scusi, ho diritto almeno di giustificarmi contro un'imputazione fattami.

Affermo, o signori, che se io impugno il sistema dell'attuale ministro, egli è perchè in esso veggo la continuazione del sistema del conte di Cavour.

PRESIDENTE. Il deputato Fiorenzi ritira il suo emendamento?

FIORENZI. Ritiro il mio emendamento, dichiarando però che mi duole immensamente di vedere che fin dai primi giorni che si è operata la soppressione degli ordini religiosi e costituita la Cassa ecclesiastica siasi venuto nel pensiero di costituire le bande nere in Italia; mi duole che ad onta degli sforzi fatti per impedirlo, che il Parlamento abbia votato una legge perchè i beni demaniali si vendessero a piccoli lotti per renderli accessibili a tutte le fortune, si sia con tutti i modi ritardato di porre in vendita questi beni per darli in bocca alle bande nere.

PRESIDENTE. Questo non ha che fare coll'argomento in discussione.

FIORENZI. Lo ritiro, deplorando che non siensi venduti questi beni, quantunque le popolazioni fossero ansiose di acquistarli e reclamassero che si mettessero all'asta; deploro che oggi invece di farne appello al paese emettendo obbligazioni ipotecarie su questi, si sia preferito di rivolgersi a speculatori che seguiranno a rodere quel poco che è rimasto all'Italia.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ritira il suo emendamento?

MINERVINI. Abbiamo messo tutto lo studio negli uffizi onde aiutare il Governo in codesta catastrofe di finanze, che è conseguenza dei suoi errori passati e presenti, e facemmo mandato alla Commissione mettendo innanzi molte utili e pratiche proposte. Ma quando l'onorevole Sella s'impose, e lo soffrì la Commissione e voi lo soffrite, e vi dice:

Son lo sdegno di Dio, nessun mi tocchi

(*Bene! a sinistra*), sono nel debito di dichiarare con poche parole il mio voto al paese.

Ad impedire di opprimere la povera gente con au-

mento di balzelli esistenti, e con introdurre balzelli nuovi e condannati dalla scienza, e ad impedire che i beni demaniali, *unica ed efficace risorsa materiale del paese, e massime delle provincie meridionali*, fossero infeudati all'aggiotaggio di speculatori con offesa alla moralità, agl'interessi ed alla libera concorrenza dei cittadini, io proposi e l'udiste a leggere: 1° *Una legge di economia*; 2° *Un prestito speciale sicurissimo sopra i beni demaniali*; 3° *Che si portasse alla sanzione della Camera la vendita delle ferrovie, contratto conchiuso già dal passato Ministero e che il Sella vorrebbe distruggere*, mentre presenta il suo famoso contratto del 30 ottobre, che è una distruzione, una rovina.

Il modo incostituzionale con che s'impedisce che i contro-progetti e gli emendamenti siano discussi e svolti non mi consiglia a ritirare le mie proposte, ma a protestare innanzi al paese la pressione che ci viene fatta. E riserbo le mie proposte già lette alla Camera, riproporre come leggi e chiederne l'urgenza.

E voto contro tutte le proposte del ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri D'Evandro ritira il suo emendamento?

ALFIERI D'EVANDRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Va bene.

Vi sono due ordini del giorno. Uno del deputato Lualdi. Il deputato Lualdi persiste nella sua proposta?

LUALDI. Persisto.

PRESIDENTE. Dunque interrogo la Camera se appoggia l'ordine del giorno del deputato Lualdi, di cui ho dato lettura.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Lualdi per svolgerlo.

LUALDI. L'argomento che ci occupa questa sera è assai grave. (*Conversazioni nella Camera*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi comprende che l'ordine del giorno può svolgerlo, e ne ha il diritto, ma, come vede, la Camera vuole andare ai voti.

LUALDI. Io prego che sia rimesso a domani mattina lo svolgimento del mio ordine del giorno. (*Rumori di dissenso*)

PRESIDENTE. Ma ella pur vede che la Camera vuole votare adesso!

LUALDI. Vedendo l'impazienza della Camera, e siccome l'argomento che vorrei svolgere è, a mio credere, della massima gravità, così piuttosto che parlare a dispetto della Camera tacerò, riservandomi ad esporre ulteriormente le ragioni che mi portano a rigettare questo progetto come indecoroso e rovinoso alle finanze del paese.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del signor Lualdi, viene ora quello del deputato La Porta del tenore seguente:

« La Camera delibera che la Commissione al più presto possibile presenti un contro-progetto fondato sul credito pubblico nazionale per l'alienazione dei beni demaniali, e passa alla discussione dell'articolo 7. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Viene ora un ordine del giorno del deputato Ricciardi:

« La Camera, commossa dal generoso contegno dei municipi italiani, che si bellamente imitarono il nobile esempio di Brescia, li dichiara benemeriti della patria, e passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato...

LANZA, ministro per l'interno. Domando la parola.

Mi pare che qui l'ordine del giorno dell'onorevole Ricciardi sia fuor di luogo, e nulla abbia che fare col l'articolo che dissentiamo. Non pregiudichiamo una questione di tanta importanza; verrà l'occasione di fare un ordine del giorno di questa natura; ma ora mi parrebbe prematuro, ed alquanto fuor di luogo.

Quindi, per non pregiudicare la cosa, pregherei l'onorevole Ricciardi di volerlo ritirare, riservandosi a ripresentarlo, occorrendo, in una occasione più opportuna.

RICCIARDI. Se la Camera non crede di approvare fin d'ora quest'ordine del giorno, lo ritiro.

Io lo avevo presentato, perchè noi, che viaggiamo tutta quanta l'Italia, sappiamo l'eco immensa che le parole pronunziate in questa Camera hanno nell'animo delle popolazioni. A quel modo che pessimo ne è l'effetto, quando suonano ostili a certe aspirazioni ed a certi principii, ne riesce ottima l'impressione allorchè esprimono sentimenti benevoli e generosi.

Con questo intendimento io mi feci a dettare l'ordine del giorno che ho presentato. Ma, lo ripeto, se la Camera non crede di doverlo accettare in questo momento, mi affretto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Dirò finalmente alla Camera che l'onorevole Mancini ha depositato al banco della Presidenza un emendamento alla prima parte di quest'articolo 6.

Dopo le parole: « È approvata l'annessa convenzione in data 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali, » si direbbe: « A condizione che dai promotori della Società anonima si acconsenta a che la facoltà di restringere il contratto a soli cinquanta milioni riservata alla Società nel primo alinea dell'articolo 8° della medesima s'intenda comune anche al Governo. »

LA PORTA. Domando la parola.

Siccome ho proposto anch'io la stessa cosa, dichiaro che mi unisco all'emendamento dell'onorevole Mancini.

LANZA, ministro per l'interno. Io credo che vanno moltiplicandosi gli ordini del giorno e gli emendamenti per modificare la convenzione.

Or bene, mi sia permesso di rammentare ai signori deputati che quando viene in discussione un contratto sottoscritto dalle due parti, esso non si può modificare, ma bisogna respingerlo o accettarlo. Questo è, per dir così, elementare. Quindi è inutile volere introdurre in un contratto delle modificazioni che non possono es-

sere discusse dalle due parti, perchè non sono presenti.

Quindi, io pregherei di prescindere da questi ordini del giorno e da questi emendamenti, perchè è una cosa affatto inutile l'insistervi sopra.

Chi crede che la convenzione sia in complesso dannosa, la respinga; chi crede che sia utile, avuto riguardo alle circostanze straordinarie in cui ci troviamo, l'approvi; ma gli emendamenti sono affatto inutili ed anche direi inopportuni.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. L'onorevole ministro dell'interno solleva una questione preliminare, per la quale si renderebbe inammissibile qualunque proposta di emendamenti sull'articolo 8, come su qualunque legge approvativa di una convenzione qualsivoglia stipulata dal Governo.

Io mi limiterò a rammentare alla Camera i suoi precedenti. Credo che non li vorrà disdire in questa occasione, soprattutto allorchè un contratto di tanta importanza, con cui si determina il modo di disporre di tutti i beni demaniali del regno, stimati a 280 milioni, non ha potuto ottenere una matura ed accurata discussione, sotto una fatale pressione che dirò delle circostanze e non dei ministri. Perciò sarebbe ancora meno scusabile questa specie di abbandono delle consuetudini della Camera nelle condizioni specialissime, nelle quali ci si volle strappare l'approvazione di questo contratto.

Tra gli altri precedenti ricorderò alla Camera quelli de' contratti per le ferrovie concesse alla società Adami, e per la concessione del canale *Cavour*. La Camera non altrimenti votò quelle leggi, se non modificando le convenzioni...

LANZA, ministro per l'interno. Le parti erano d'accordo.

MANCINI. Dietro iniziativa della Camera, eccitate, accettarono le proposte modificazioni, ben lo rammento (se la memoria non mi sovvenisse con fedeltà, potrà rettificare le mie reminiscenze); ma certa cosa è che in quei casi fu opinione d'interè Commissioni della Camera, ad una delle quali credo che appartenesse lo stesso onorevole Lanza (e tale opinione non fu disapprovata dalla Camera) che fosse nei suoi legittimi poteri aggiungere condizioni e modificazioni, sotto le quali la convenzione fosse approvata.

E soprattutto, o signori, allorchè la modificazione proposta non altera profondamente la sostanza ed il sistema di una convenzione, ma tende unicamente ad introdurvi una condizione di elementare giustizia che renda eguale la posizione dei due contraenti, anzichè consacrare la più iniqua e mostruosa disuguaglianza; nulla impedisce che il Governo, dietro le ingiunzioni del Parlamento, chiami i contraenti coi quali la convenzione fu stipulata sotto riserva dell'approvazione del Parlamento medesimo, e significhi loro che la convenzione è stata rigettata, se liberamente non credano determinarsi ad accettare l'aggiunta condizione.

Volete invece collocarci nella fatale alternativa di dover ciecamente approvare ogni vostro operato, e di non poter veder chiaro in un contratto, che in Parlamento odesi qualificare rovinoso ed immorale, o di pronunziarne assolutamente la disapprovazione e di costringere i ministri a ritirarsi?

Con questo sistema, signori, io veggio ridursi le nostre discussioni finanziarie a poco più che ad un'illusione. (*Rumori al centro; segni di adesione a sinistra*) Io ciò dichiaro francamente e lealmente, perchè al certo obbedisco alla mia coscienza, e non posso aver brama di fare opposizione ai signori ministri; io deploro il sistema parlamentare che in questa Camera ha finito per predominare; ho rimorso di essere deputato (*Nuovi rumori e interruzioni*); desidero e spero di non essere rieletto se un tal sistema non potrà prescrivere del fermo accordo di voti coscienziosi ed indipendenti.

Infatti, a che cosa giova proclamare che i Parlamento sono istituiti specialmente come garanzia degli interessi del paese per le questioni di finanza? Il Parlamento italiano non ha potuto discutere con vera libertà nessuna legge di finanza; in nessuna poté esercitare la sua legittima influenza; tutte sono state strozzate con la pressione di artificiose urgenze, o evocando lo spettro di crisi ministeriali. (Oh! oh! *al centro e a destra — A sinistra: È vero!*) Sì, lo ripeto, sono state strozzate con l'apparecchiata fantasmagoria delle circostanze, o col meccanismo, con cui i diversi Ministeri persuasero a coloro che vedevano il bene, essere urgenza e fatalità consentire al male. (*Applausi dalla sinistra*)

Io dunque non comprendo come possa essermi impedito di presentare qualunque osservazione, qualunque emendamento; assolutamente non posso piegarmi a riconoscere i ministri qualunque essi sieno, anche miei amici ed ai quali io non ricusi la mia fiducia, come esseri sempre infallibili; tradirei il mio mandato, se mi astenessi, ove mi sembrino caduti in errore, dall'indirizzar loro le avvertenze opportune.

Lo faccio in questa circostanza con tanta maggior ragione e sicurezza, perchè il buon fondamento della mia proposta debb'essere per essi medesimi evidente, se è vera la notizia a me pervenuta che la proposta da me fatta lo stesso signor ministro delle finanze l'abbia già con lodevole spontaneità comunicata a coloro coi quali stipulò la convenzione, benchè io ignori se ne aspetta, o n'ebbe già la risposta.

Che se assolutamente mi si vorrà interdire di usare del diritto che lo Statuto accorda ad ogni deputato di proporre emendamenti in qualunque specie di leggi, dichiaro fin d'ora che votando contro quest'articolo 6, mi troverò poi costretto di astenermi dal votare la legge. (*Rumori*)

SELLA, ministro per le finanze. Non so come in questo Parlamento in cui si sono a lungo discusse recentemente gravissime questioni di finanza, fra cui recorderò la fondiaria, recorderò quella dell'imposta sulla ricchezza mobiliare, quella sul dazio consumo, e quella

dei bilanci, non so, dico, come si possa asserire che si strozzi sempre la discussione di ogni questione finanziaria.

Voci a destra. Bene! È vero!

SELLA, ministro per le finanze. Io lascio al giudizio del paese l'asserzione dell'onorevole Mancini.

Vengo poi alla questione elevata dall'onorevole Mancini. Intendiamoci bene, l'onorevole Mancini vuole che il contratto sia respinto? Lo dica chiaramente e voti contro questo contratto; ma se si tratta di fare una aggiunta alla legge, per cui il contratto sia valido soltanto quando la condizione da lui proposta sia soddisfatta, io dico che questo è un modo indiretto di respingere il contratto stesso...

MANCINI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze... imperocchè il contratto debbe avere esecuzione immediata. Un cospicuo pagamento, come ho già detto, debbe essere fatto tra pochi giorni dalla Società; or bene, è adesso il tempo di ritentare nuove trattative?

La Commissione ha mosso pure alcune osservazioni, ed io le proposi ai sottosegretari del contratto. Or bene, per parte di due Stabilimenti non ebbi e non potei ancora avere risposta; per parte di uno ebbi risposta, ed è che non accetta quelle condizioni.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Io intendo solamente, giacchè piacque all'onorevole Mancini di ricordare precedenti per invitarci a seguirli, intendo solamente di ricordare alla Camera che tutti oramai abbiamo recitato l'atto di contrizione per aver in occasione del contratto, che prese poi il nome del conte Bastogi, seguito il sistema che ci raccomanda oggi l'onorevole Mancini.

Basta quest'avvertenza, credo, per non farci incapare una seconda volta nel medesimo errore. (*Bene!*)

LANZA, ministro per l'interno. Io credo che veramente l'esempio citato dall'onorevole Boggio non è lo stesso che fu citato dall'onorevole Mancini.

BOGGIO. No! no!

LANZA, ministro per l'interno. L'onorevole Mancini citò l'esempio della convenzione conclusa con Adami e Lemmi.

BOGGIO. Appunto.

LANZA, ministro per l'interno. Appunto, io faceva parte di quella Commissione; e posso dire essere stata la Commissione che aveva introdotto delle modificazioni; e, prima di presentarle alla Camera, la Commissione sapeva che queste modificazioni erano accettate dall'altra parte.

Del resto, l'onorevole Mancini dovrebbe, coll'acutezza della sua mente, scorgere subito quali sarebbero le conseguenze del sistema che egli vorrebbe introdurre: che, cioè, quando si tratta di convenzioni, si possano introdurre delle modificazioni. Ne avverrebbe che il Parlamento sancirebbe una legge; poi, una delle parti contraenti che non è presente rifiutando la legge, sarebbe nulla.

2ª TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

Or bene, trova egli conveniente che il Parlamento esponga un suo atto alla disdetta? (*Bene!*)

Quando il Parlamento crede che una convenzione sia buona in sè, ma che pure possa essere migliorata, e crede che vi si possa introdurre un miglioramento di qualche importanza, sospende la discussione, invita il Ministero a trattare di nuovo sul punto, di cui si è trattato nel Parlamento; quindi il ministro riproduce il progetto, se ha potuto mettersi d'accordo coll'altra parte contraente. Mi pare che questo sistema sia il più logico, il più razionale, e nello stesso tempo il più decoroso per un Parlamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. È mio desiderio che la Camera non pregiudichi col suo voto la questione di massima che erasi sollevata, e non voglia creare un pericoloso precedente di cui in altre occasioni avrebbe a pentirsi, rinunciando ad un diritto che, a mio avviso, non v'ha chi possa ragionevolmente contenderle.

Io convergo coll'onorevole ministro dell'interno che nelle occasioni ordinarie, quando non vi è nè urgenza, nè pericolo di troppo gravi danni per lo Stato, cadendo in esame una convenzione che senza inconvenienti possa venire approvata oggi o di qui a sei mesi, la Camera debba preferire il procedimento da lui indicato, sospendendone l'approvazione ed invitando il Ministero a nuove pratiche. Ma dove ne manchi il tempo, e lo Stato sembri minacciato da troppo disastrosi danni che una condizione od una clausola possano impedire, chi impedirà alla Camera di approvare condizionatamente, accordando in certa guisa una facoltà al Governo da cui per avventura potrà riuscirgli o no di far uso secondo che la condizione si accetti o si ricusi? Signori, io mantengo che non vi è statuto, non legge, non regolamento, nè massima parlamentare che vieti alla Camera di esercitare i suoi poteri come ella crede e come le circostanze consigliano. La contraria teoria non l'ammetto; mi sembra esorbitante che, invocandola i ministri, vengano a dirci che il Parlamento non può farlo, che, facendolo, eccederebbe i suoi poteri...

SELLA, ministro per le finanze. Questo non l'ho mai detto.

MANCINI. No, signori, questo è un linguaggio che non comprendo e non comprenderò mai. È vero che le parole del ministro non furono quelle da me attribuitegli, ma nella sostanza furono equivalenti. (*No! — Rumori*)

A coloro che lo negano dirò dunque che se il ministro non ha inteso dir questo, si dovrà allora intendere e ritenere che non già sia vietato al Parlamento di procedere nella forma da me proposta, ma soltanto che non sia questo il procedimento ordinario e più conforme alle sue abitudini normali; che il procedimento da me suggerito sia lecito anch'esso, ma da seguirsi in casi gravi ed eccezionali, ed allora saremo d'accordo.

Ma appunto perchè oggi versiamo in una condizione che ci si presenta gravissima, e perchè a nome di una

urgenza estrema la Camera si è veduta costretta a stare in permanenza dalle nove di questa mattina sino alle dodici della notte, e non si vuole che ci separiamo senza aver segnalata questa giornata spargendo una serie di enormi gravzze sopra l'intero paese, sopra tutte le classi dei contribuenti, non sarà questo il caso di ricorrere ad un procedimento che si ammette esser legittimo, e che è il solo che corrisponda alle circostanze straordinarie della discussione, il solo ormai possibile ad adottarsi senza danno?

Se poi il Ministero credesse preferibile una deliberazione sospensiva dell'approvazione fino a che non si conosca l'esito delle sue nuove pratiche, non io certamente mi vi opporrò.

Io ho fatto sacrificio alla necessità, e con prudenza e riserva mi sono astenuto dal parlare sul merito di questa convenzione. Dichiaro però con la mano sulla coscienza, che qualunque sia l'opinione che ne ha il ministro delle finanze, io la giudico deplorabile.

Sarebbe ora lungo ed inopportuno esporre analiticamente i motivi, dopo che già ampiamente si è discusso sull'argomento. Ma ad ogni modo, a me sembrava che all'aspetto dei danni grandi che questa convenzione ci minaccia, fosse possibile, e per noi tutti doveroso, almeno limitare questi danni, lasciando lo stesso ministro delle finanze giudice e responsabile del proprio operato, accordandogli la facoltà di restringere a soli 50 milioni il contratto dei 150 milioni, nella stessa guisa che la convenzione lasciò tale facoltà alla società.

Dove mai si è veduto che un contratto per una sola delle parti debba essere efficace ed obbligatorio nella sua integrità, e che per due terzi ne sia dichiarata esonerata l'altra parte sola, purchè ad essa giovi e piaccia?

Io, o signori, sono quasi incanutito negli affari e non conosco esempio di convenzioni simili.

Nè questo è tutto, dappoichè nello stesso articolo si lascia pure al ministro la facoltà di prorogare, ben inteso sempre soltanto in favore della società, i termini entro i quali debbe dichiarare se le convenga eseguire il contratto intero o per un terzo soltanto; per modo che non saranno nè due, nè tre, nè quattro mesi nei quali ciò dovrà necessariamente sapersi, ma anche dopo sei mesi, dopo uno o due anni, tale è almeno la lettera del contratto; la società potrebbe essere autorizzata a farci sapere se invece di 150 milioni, intenda somministrarne soli 50.

Ebbene, io aggiungo con la mia proposta: subirà anch'io, nell'interesse del paese, questo contratto per 50 milioni onde provvedere all'urgenza dell'erario. Ma se vi è un'esperienza a fare, questa sia comune per ambi i contraenti. Potrà sciogliersi il Governo del pari che la società, quanto agli altri due terzi. Ad un tal fine il ministro adoperi la sua influenza per ottenere da questa medesima società un assentimento che non sarebbe negato allorchè tale fosse la condizione apposta nella legge.

Quanto a me, compiuto il dover mio, lascerò alla Camera adottare o respingere il mio emendamento, perchè non vorrei che si votasse sopra una questione di massima, nè mi pare che vi sia alcuna proposizione di questo genere. La Camera potrà respingere il mio emendamento, ma non potrà impormi l'obbligo di votare in favore di questa legge.

LANZA, ministro per l'interno. Io non vorrei che le parole dell'onorevole Mancini potessero far sorgere nella Camera un'opinione meno esatta riguardo all'estensione a darsi alle parole che ho dette precedentemente.

Io non ho detto che la Camera non possa, volendo, modificare la convenzione. Non avrei mai osato dire una simile eresia.

Credo che il Parlamento può fare tutto quello che non è vietato dallo Statuto.

Io ho parlato di precedenti parlamentari, di convenienza, di decoro; non d'altro.

Io non escludo nemmeno la possibilità che in certi casi il Parlamento possa fare anche un'eccezione alla regola generale. (*No! no!*)

Credo che non bisogna chiudersi ogni via. Bisogna che il Parlamento abbia piena libertà di provvedere nei singoli casi, e che non pregiudichi con dei precedenti.

Ma veniamo al caso particolare. È egli possibile di accettare l'emendamento dell'onorevole Mancini, quando questa convenzione è stata accettata dal Ministero, particolarmente per la necessità di provvedere ad urgentissimi bisogni? Si può egli provvedere a questi urgentissimi bisogni, quando si accetta la dilazione che propone l'onorevole Mancini, quando si mette in dubbio la convenzione, anzi si impone al Ministero di trattare sopra nuove basi? È evidente che svanirebbe l'opportunità di potersi servire dei mezzi che offre questo contratto per provvedere a stringentissime necessità.

Conchiudo coll'ammettere coll'onorevole Mancini che questo contratto non è perfetto, ma che si deve accettare, perchè non si trova a far meglio in questo momento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento Mancini.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Si tratta ora di mettere a partito l'articolo sesto.

I sottoscritti domandano lo squittinio nominale sull'articolo sesto.... (*Rumori a destra*)

Voci a sinistra. Sì! sì!

Voci a destra. Perdiamo tempo.

PRESIDENTE. Sono firmati: A. D'Evandro, Ricciardi, Minervini, Catucci, Carnazza, N. Fabrizj, A. Greco, La Porta, Miceli, Sineo. A tenore del regolamento, essendo dieci, ne hanno il diritto.

BOGGIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

BOGGIO. Domanderei che si sospendesse adesso la votazione dell'articolo sesto, e si passasse alla discussione degli articoli successivi, e poi....

Voci. No! no!

BOGGIO. Non vale il loro *no*. Se il regolamento mi dà torto, il signor presidente saprà egli dirmelo, ma lo dirà con maggiore autorità che non le interruzioni, da qualunque parte vengano.

Io dico adunque che la mia proposta ha il suo fondamento sui precedenti della Camera nostra. È già successo molte volte che si è sospesa la votazione sopra un articolo, e si è votato, per esempio, sull'articolo secondo dopo di avere già votato il terzo, il quarto ed il quinto. Io avendo desiderio che, per quanto è possibile, non si perda il tempo, domanderei che l'appello nominale su quest'articolo sesto avesse luogo dopo.

Questa è la mozione che io faccio, la Camera ne terrà quel conto che crederà.

PRESIDENTE. Certamente non vi ha nulla che osti a questa proposta; ma io credo che dopo questa lunga discussione sull'articolo sesto, noi saremmo più lieti quando potessimo dirci: l'abbiamo votato! (*Parità — Segni di assenso*)

Quindi io pregherei la Camera di volerlo votare subito.

BOGGIO. Aderisco al desiderio manifestato dal signor presidente, e ritiro la mia mozione.

PRESIDENTE. Si procede adunque all'appello nominale. Quelli che accettano l'articolo diranno di *sì*, gli altri *no*.

Votarono in favore:

Acquaviva — Alfieri Carlo — Allievi — Anabile — Andreucci — Ara — Arezzo — Atenolfi — Baldacchini — Ballanti — Barracco — Basile-Basile — Belli — Beltrani Vito — Beneventani — Berardi — Bertea — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bertini — Bertozzi — Betti — Biancheri — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino — Bichi — Boddi — Boggio — Bon-Compagni — Bonghi — Borromeo — Borsarelli — Bossi — Bottero — Bracci — Briganti-Bellini Bellino — Briganti-Bellini Giuseppe — Broglio — Buffarini — Busacca — Cagnola — Camerata-Scovazzo Francesco — Camerata-Scovazzo Lorenzo — Canalis — Cannavina — Cantù — Carafa — Cardente — Carletti-Giampieri — Cassinis — Castagnola — Castellani-Fantoni — Castellano — Castelli — Cavalletto — Cempini — Chiavarina — Chiaves — Cini — Cocco — Compagna — Coppino — Cordova — Correnti — Cortese — Costamezzana — Cugia — Cuttinelli — D'Ancona — Danzetta — D'Aste — De Benedetti — De Donno — De'Pazzi — D'Errico — Di Martino — D'Ondes-Reggio — Dorucci — Ercole — Fabrizj Giovanni — Fenzi — Fiastrì —

2ª TORNATA DEL 20 NOVEMBRE

Finzi — Galeotti — Giorgini — Giustinian — Grassi — Grattoni — Gravina — Grella — Grillenzoni — Grixoni — Guerrieri-Gonzaga Anselmo — Jacampo — Jacini — La Marmora — Lanza — Levi — Maggi — Malenchini — Marazio — Martinelli — Massari — Mautino — Melegari — Meneghini — Molfino — Monti — Monzani — Morandini — Morelli Donato — Morelli Giovanni — Moretti — Morosoli — Ninchi — Nisco — Oliva — Pace — Paternostro — Pepoli — Peruzzi — Pescetto — Pessina — Petitti — Pezzani — Pironti — Plutino Antonino — Poerio — Posenti — Prinetti — Prosperi — Rapallo — Rasponi — Rattazzi — Ricci Vincenzo — Romeo Pietro — Rorà — Rovera — Rubiera — Ruschi — Sacchi — Salimbeni — Salvoni — San Donato — Sandonnini — Sansevero — Saracco — Scalini — Scarabelli — Sella — Silvani — Silvestrelli — Sirtori — Solaroli — Spaventa — Speroni — Spinelli — Testa — Tonelli — Torrigiani — Ugdulena — Valerio — Vanotti — Vegezzi-Zaverio — Venturelli — Villa — Vischi — Zaccaria.

Votarono contro:

Alfieri d'Evandro — Argentino — Avezzana — Bellazzi — Cadolini — Cairoli — Calvino — Camerini — Carnazza — Casaretto — Caso — Catucci — Cipriani — Civita — Colocci — Crispi — Curzio — Cuzzetti — D'Ayala — De Boni — Del Giudice — Della Croce — Della Valle — De Luca — De Sanctis Giovanni — Dino — Fabrizj Nicola — Fiorenzi — Garofano — Giuliani — Guerrieri-Gonzaga Carlo — La Porta — Laurenti-Robaudi — Leonetti — Longo — Luaidi — Luzi — Macchi — Majorana Benedetto — Majorana Salvatore — Mancini — Marolda — Marzano — Massarani — Massei — Massola — Mazziotti — Melchiorre — Mezzacapo — Miceli — Minervini — Moffa — Montecchi — Montella — Mordini — Mureddu — Musolino — Nicotera — Pallotta — Palomba — Pinto — Polsinelli — Polti — Raffaele — Ricciardi — Salaris — Sebastiani — Siccoli — Sineo — Sprovieri — Tamajo — Toscanelli — Trigona — Valitutti — Vecchi — Zanardelli.

Si astennero:

Castromediano — Ferraris — Lanciano — Tecchio.

Assenti:

Abatemarco (in congedo) — Agudio — Airenti — Amicarelli — Anguissola — Arconati-Visconti — Asanti — Audinot — Bargoni — Battaglia-Avola — Berti-Pichat — Bertolami (ammalato) — Bixio — Borrella — Borgatti — Boyl — Braico — Brida — Brignone — Brioschi — Brofferio — Brunet — Brunetti — Bruno — Bubani — Budetta — Calvi — Camerata-Scovazzo R. (in congedo) — Camozzi — Capone — Capelli — Carini — Cavallini — Cedrelli — Cepolla — Checchetelli — Chiapusso — Cognata — Collacchioni — Conforti — Conti — Corinaldi — Corsi — Cosenz — Costa Antonio — Costa Oronzio — Cucchiari — Damis

— Deandreis — De Blasiis — De Cesare — De Cesaris (in congedo) — De Filippo — De Franchis — Depretis — De Sanctis Francesco — De Siervo — Devincenzi — Di Sonnaz — Doria — Fabricatore — Farina — Farini Carlo Luigi (ammalato) — Farini Domenico — Fazio-Salvo (ammalato) — Ferraccio — Ferrari — Ferrario — Fossa — Friscia — Gallo — Gallucci — Garibaldi — Genero — Giacchi — Gigliucci (in congedo) — Giordano — Giovio — Giunti (in congedo) — Golia — Govone — Grandi — Greco A. — Greco L. — Grossi — Guglianetti — Jadopi — Lacaita — La Masa — Lazzaro (ammalato) — Leardi (in congedo) — Leo — Leopardi — Libertini — Lovito (in congedo) — Macca-bruni — Maceri — Macri — May — Mandoj-Albanese — Marazzani — Marchetti — Marcone — Maresca — Marescotti — Mari — Marsico — Massa — Mattei — Mazzoni — Medici — Mellana — Meloni-Baille — Menichetti — Menotti — Michelini — Minghelli-Vaini — Minghetti — Mischi — Molinari — Mongenet — Morini — Mosca — Mosciari — Napoletano — Negrotto — Nicclucci — Orsetti — Oytana — Panattoni (in congedo) — Pancaldo — Papa — Parenti — Passerini-Orsini — Pelosi — Petruccelli (in congedo) — Pettinengo — Pica — Pinelli — Piroli — Pisanelli (ammalato) — Pisani — Plutino Agostino — Pugliese-Giannone — Ranco — Ranieri — Reccagni — Regnoli — Restelli — Ricasoli Bettino — Ricasoli Vincenzo — Ricci Giovanni — Robecchi seniore — Robecchi Giuseppe — Romano Giuseppe — Romano Liborio — Romeo Stefano — Ruggero (in congedo) — Salvagnoli — Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sanseverino — Santocanale — Scalia — Schiavoni — Schinina — Scocchera — Scotti-Galletta (in congedo) — Scrugli — Sergardi — Sgariglia — Soldi — Speciale — Stocco — Tabassi — Tenca — Teodorani — Tonello — Torelli — Tornielli — Torre — Trezzi — Vacca — Valenti — Varese — Vegezzi-Ruscalla G. — Verdi — Viora — Visconti-Venosta.

Risultamento dello squittinio nominale:

Presenti	248
Votanti	244
Votarono in favore	168
Votarono contro	76
Si astennero	4

(La Camera approva l'articolo 6.)

FERRARIS. Mi sono astenuto dal votare per essere stato consulente legale.

TECCHIO. Anch'io per la stessa ragione.

PRESIDENTE. « Art. 7. È approvata la tassa sui fondi rustici ed urbani pel 1865 nella somma di

L. 110,000,000 imposta principale,
» 11,000,000 decimo di guerra.

L. 121,000,000 oltre le spese di percezione a termini dell'articolo 7 della legge 6 luglio 1864 (numero 1831).

« Colà dove i ruoli della imposta perequata secondo

la legge 14 luglio 1864 (n. 1831) non fossero ancora compiuti, si farà la riscossione sui ruoli preesistenti salvo il supplemento o il compenso del meno o del più pagato.

« Questa tassa dovuta pel 1865 sarà riscossa per mezzo dei soliti agenti e per l'intero ammontare dei ruoli annuali non più tardi del 15 dicembre 1864.

« Saranno ricevuti in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita unificata ed iscritta sul Gran Libro del debito pubblico, le quali scadono col 31 dicembre 1864. »

L'onorevole Bertea voleva fare una domanda al ministro.

BERTEA. Io ho da rivolgere una preghiera all'onorevole ministro delle finanze affinchè voglia rendermi più chiara la locuzione dell'articolo 7 in quanto si riferisce all'anticipazione dell'imposta, salvo il supplemento o il compenso del meno o del più pagato.

Quando ho letto quest'articolo mi ricorse subito al pensiero la condizione nella quale si trovassero le diverse provincie dello Stato rispetto alla detta anticipazione dell'imposta, e fra queste pensai specialmente alle antiche provincie, che, come ben ricorda la Camera, ebbero nella legge di perequazione una condizione affatto eccezionale.

La Camera riconobbe allora che le antiche provincie si trovassero in una condizione di sperequazione tanto tra comune e comune, come tra proprietario e proprietario, e quindi venne determinato che l'imposta fosse per il 1864 stabilita sulla base delle consegne da eseguirsi a norma della legge sulla ricchezza mobile e che poi nel 1865 dovesse sulla base di quella stessa consegna essere fatto il riparto del contingente provinciale per comuni o consorzi finchè nel 1866 si sarebbe dal Ministero provveduto alla determinazione finale dei rispettivi contingenti.

Ma perchè ciò si potesse eseguire era indispensabile che il ministro cominciasse a pubblicare il regolamento per l'esecuzione dell'indicata legge.

Ora, il precedente ministro, se fu sollecito a pubblicare il regolamento per la consegna della ricchezza mobile, tenne altissimo silenzio per quanto riguarda la consegna della ricchezza fondiaria, e, sebbene persino la stampa siasi occupata di questo argomento, ed abbia fatto considerare come si facesse ognora più grave la condizione delle antiche provincie, in quanto che si doveva pagare l'imposta sperequata sulle antiche basi, tuttavia il ministro continuò nel suo silenzio.

Io potrei tacere per quanto riguarda il secondo semestre del 1864, oramai trascorso; ma quando penso che si abbia ad eseguire l'anticipazione dell'intera imposta del 1865, che trovasi gravemente aumentata sia per l'effetto della perequazione colle altre provincie dello Stato, sia per l'effetto della maggiore domanda che era stata fatta in occasione della legge, amo conoscere la vera portata della disposizione che stiamo per votare.

Quindi desidererei sapere dal ministro delle finanze se questo supplemento o compenso, del quale parla l'a-

linea dell'articolo 7, s'intenda in questo senso che, seguita la consegna della ricchezza fondiaria per il 1865, sia fissata la quota dell'imposta di ciascun contribuente e sia poi determinato il rispettivo supplemento o compenso.

Credo che ciò sia possibile, ma credo che arrecherà un imbarazzo gravissimo, e che vi saranno degl'inconvenienti anche in quelle provincie d'antico censo lombardo, le quali non debbono pagare che il 12 1/2 per cento, ed il *deficit* del loro contingente debb'essere compensato coi beni non censiti.

Se il ministro delle finanze crede che possano queste operazioni eseguirsi con tutta facilità, sarò lieto di saperlo.

SELLA, ministro per le finanze. Non dirò precisamente che le operazioni qui indicate si possano eseguire con facilità grandissima; ma non c'è altro inconveniente che quello di chiedere l'anticipazione delle imposte o sui ruoli del 1865, o sui ruoli del 1864, quando quelli del 1865 non siano pronti, salvo poi a compensare o riscuotere l'ammontare delle differenze colla spedizione di una bolletta. Del resto in queste operazioni la spedizione di una bolletta nel corso del 1865 diventa necessaria dappertutto, non fosse altro per i centesimi addizionali che riguardano la provincia ed i comuni. Indi è che se vi saranno rettifiche a fare per l'imposta principale, ciò non cagionerà maggior complicazione.

Quanto all'esecuzione della legge, per ciò che riguarda la perequazione dell'imposta fondiaria delle antiche provincie, è chiaro che è debito del ministro di ubbidire a questa legge. Attualmente non si può più confondere la consegna della ricchezza mobile con quella della fondiaria, perchè, a farle contemporaneamente, si sarebbe dovuto prescrivere la consegna del reddito fondiario molto tempo innanzi. Però l'onorevole Bertea può essere certo che il Ministero si farà un dovere di adempiere a questa come in altre parti alle disposizioni formali della legge.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca ha la parola.

DE LUCA. Come comprende la Camera, a mezzanotte non si fanno discorsi. Non avendo potuto parlare nella discussione generale e non potendo conseguentemente svolgere questioni relative al complesso della legge in esame, non mi rimane che semplicemente enunciare i motivi che mi consigliano a dare un voto contrario tanto sull'insieme della legge, quanto sulla maggior parte degli articoli.

L'anticipazione di un'annata del contributo fondiario, che equivarrebbe ad una *taglia di guerra dietro conquista*, racchiude, a mio parere, una misura ingiusta, e nell'applicazione (anche secondo il sistema della Commissione), permettete la parola, iniqua. Questa misura è poi politicamente pericolosa, economicamente dannosa, e finanziariamente inefficace.

Ingiusta, perchè colpisce una sola classe di contribuenti, una sola classe di cittadini, i proprietari di beni stabili; e ciò è vietato dallo Statuto.

Iniqua nell'applicazione, perchè aggrava la condi-

zione dei miseri e degl'impotenti. Chi ha per anticipare gode il beneficio del 6 per 100, e chi non ha, perchè non ha e non può, dovrà pagare il 6 per 100 di multa per dappiù del suo debito.

Si comprende come questa legge possa riuscire politicamente pericolosa; non occorre dire altro.

Economicamente dannosa, perchè distrugge o diminuisce l'unico capitale circolante che servir deve per la coltivazione delle terre o manutenzione dei predii urbani.

Finanziariamente inefficace, perchè, con tutte le generose profferte delle provincie e di municipi, non riuscirà ad avere il terzo della somma richiesta.

L'emissione di altra rendita o di altri beni del tesoro, lungi di migliorare il nostro credito, lo involisce e lo deprezia.

La necessità dell'erario, se esiste come si annunzia, deve essere sopperita razionalmente e con mezzi che all'efficacia unissero la moralità, la giustizia e la fattibilità. Ad un dissesto di casse avrebbesi potuto ben altrimenti e ben facilmente provvedere.

Per questi motivi adunque, semplicemente enunciati e non pienamente svolti, io voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiastrì e Torelli avevano presentato un emendamento che dietro alle rettificazioni fatte sembra il caso di ritirarlo.

FIASTRI. Quali sono queste rettificazioni?

SELLA, ministro per le finanze. Si è tolta la cifra di 3 milioni e 630 mila lire che si riserva alle spese di riscossione; e si è detto che oltre ai 110 milioni d'imposta principale e gli 11 milioni decimo di guerra, totale milioni 121, si riscuoteranno le spese di percezione a termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1864. Questo era, se non erro, precisamente il concetto manifestato nell'emendamento dell'onorevole Fiastrì.

PRESIDENTE. Dunque lo ritira.

Metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato.)

CASTELLANO. Essendo votato l'articolo 7 vorrei pregare l'onorevole ministro delle finanze di studiare un modo di procurare ai possessori di rendite nominative gli stessi vantaggi che si danno a quelli di rendite al portatore, cioè che si concedesse loro di poter farsi imputare i semestri del 31 dicembre 1864 nel pagamento dell'anticipazione della fondiaria pel 1865.

SELLA, ministro per le finanze. Posso dire alla Camera che ho già date le necessarie disposizioni perchè si veda se non è di troppo grande difficoltà di esecuzione il concetto manifestato dall'onorevole Castellano, essendo mio desiderio vivissimo che anche ai detentori di certificati d'iscrizione sia accordata la stessa facilitazione che viene data ai possessori di cartelle al portatore.

Questo provvedimento è anche nell'interesse economico del paese, affinchè si eviti questo spostamento di numerario che per una parte entrerebbe come pro-

dotto d'imposta, per uscire dall'altra, come pagamento d'interessi.

CASTELLANO. Ringrazio il ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. « Art. 8. Sarà fatto ai contribuenti lo sconto del 6 per cento sulle somme pagate a saldo od a conto nel termine qui sopra prescritto del 15 dicembre 1864.

« Le somme rimaste in tutto o in parte da pagare dopo il termine suddetto saranno accresciute di sei per cento e verranno così riscosse nel 1865 in rate uguali alle scadenze ordinarie e colle norme stabilite dalle leggi vigenti sulla riscossione della fondiaria. »

(È approvato.)

« Art. 9. I comuni, e in loro difetto le provincie avranno facoltà di anticipare non più tardi del 17 dicembre 1864 in tutto o in parte l'ammontare delle quote d'imposta non soddisfatte dai contribuenti.

« Sulle somme anticipate godranno i comuni o le provincie lo sconto del sei per cento sopraindicato, e sarà inoltre devoluto il sei per cento d'aumento di cui all'articolo precedente.

« Le anticipazioni dei comuni o delle provincie saranno rimborsate in rate uguali alle scadenze ordinarie dell'imposta fondiaria; e a tal fine potranno essere consegnati dei corrispondenti *pagherò* in quella forma che sarà autorizzata dal ministro delle finanze. »

« Le relative deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali saranno immediatamente esecutive senza bisogno di superiore approvazione. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli esattori, percettori, ricevitori, amministratori, camarlenghi, tesorieri ed altri agenti di riscossione che verseranno nelle casse dello Stato in tutto o in parte l'ammontare delle quote non soddisfatte dai contribuenti e non anticipate dai comuni o dalle provincie saranno rimborsati alle scadenze ordinarie di cui si parla negli articoli precedenti, e godranno dello sconto di tre e mezzo per cento non che dell'aumento del sei per cento come sopra stabilito. »

(È approvato.)

FIASTRI. Domando la parola.

Secondo diverse leggi gli esattori possono riscuotere il cinque per cento di caposoldo nei casi di ritardati pagamenti. Ora non vorrei che con questa legge si desse loro il tre e mezzo, più il cinque, più il sei per cento, che sarebbe una vera enormità.

Voci. È già votato.

PRESIDENTE. « Art. 11. Le somme incassate dagli agenti di riscossione o da questi anticipate saranno integralmente concentrate nelle tesorerie non più tardi del giorno 24 dicembre 1864.

« Il ministro delle finanze darà all'uopo le disposizioni opportune. »

(È approvato.)

« Art. 12. Il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere *buoni* del tesoro oltre a quelli concessi colla

legge 20 luglio 1864 (n. 1832) o rendite consolidate sul Gran Libro tanto da procacciare all'erario una somma che unita a quelle risultanti dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 formi un totale di 200 milioni. »

(È approvato.)

« Art. 13. Con reali decreti verrà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge e verranno altresì stabilite le epoche nelle quali andranno in attività le tariffe contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge. »

(È approvato.)

Domani vi è seduta pubblica al tocco.

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

LEARDI. Domando la parola per dichiarare che, se poco fa mi fossi trovato presente, avrei votato pel sì.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Presenti	236
Votanti	234
Maggioranza	119
Voti favorevoli	157
Voti contrari	77
Si astennero	2

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle 12 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

1° Ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni;

2° Proroga della legge concernente l'occupazione delle case delle corporazioni religiose.

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Dichiarazioni di voto.* = Istanze sull'ordine del giorno dei deputati Greco Antonio e Di San Donato. = Congedi. = Discussione dello schema di legge per ritenuta sugli stipendi e pensioni degli impiegati civili e militari — Discorso del deputato Bellazzi contro il progetto. = Domanda del deputato Giacchi circa i progetti per la circoscrizione territoriale delle provincie, e dichiarazione del ministro per l'interno, Lanza. = Opposizioni del deputato Massarani al progetto e suo emendamento — Osservazioni in favore dello schema, del deputato Basile — Opposizioni del deputato Ricciardi — Risposte del ministro La Marmora — Opposizioni dei deputati Lazzaro e Pepoli — Parole in difesa del ministro per le finanze, Sella — Emendamento Venturelli — Osservazioni del deputato Sanguinetti e suo contro-progetto. = Istanza del deputato Mancini circa la discussione del disegno di legge sul Tavoliere di Puglia, e adesione del ministro suddetto. = Osservazioni del deputato Carlo Alfieri contro il progetto.

La seduta è aperta al tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni (*):

10114. Nicola Teodoro, patrizio sorrentino e luogotenente colonnello al riposo, e monsignor Domenico

Solito De Solis, protonotario apostolico, ambidue residenti in Napoli, ricorrono quali *superstiti del 1820, 1821*, perchè, coerentemente al rapporto della Commissione speciale, sia discusso il progetto di legge da essa formulato a favore di quei danneggiati politici.

10115. Matarazzi Carmelo, trombadore del comune

(*) *Petizioni sprovviste dei requisiti necessari per essere riferite, giunte alla Camera dal 24 ottobre a tutto il 21 novembre 1864.*

- Anonimo (Un) da Torino.
- Acri (Otto abitanti del comune di).
- Archivisti (Gli) delle provincie meridionali.
- Anonimo (Un) da Ascoli.
- Archivisti (Gli) della provincia di Terra d'Otranto.
- Agresto don Carmelo, da Natile (Calabria Ulteriore).
- Anonimo (Un) pei detenuti nei bagni delle provincie meridionali.

- Associazione elettorale italiana (Il Comitato dell') sedente in Benevento.
- Anonimo (Un) per i renitenti alla leva di mare delle provincie meridionali.
- Anonimo (Un) da Terlizzi.
- Burrano Antonino, sacerdote.
- Barbaro Antonio, da Reggio (Calabria), avvocato.
- Bassetta Giovanni Giuseppe, da Nola (Terra di Lavoro).
- Barbera Francesco, da Cannitello (Reggio di Calabria), brigadiere delle gabelle in riposo.
- Cozzi Cirillo, da Sancerchia.